

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 dicembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (disposizioni regolamentari con-
cernenti la protezione a campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetiche, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in
ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'am-
biente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge pro-
vinciale 19 febbraio 2002, n. 1 Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 maggio 2002, n. 10-100/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Disciplina delle linee
funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Modifica
della formula per la determinazione del costo convenzionale
degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 16-60/Leg.
dd. 13 agosto 1997 Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale
27 dicembre 2000, n. 33/51/Leg. (regolamento concernente
l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della
legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dal-
l'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3) Pag. 13

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2002, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per
l'esercizio finanziario 2001 Pag. 15

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui
all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 23/2001.
Approvazione Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0119/Pres.

Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento di
esecuzione della legge regionale n. 15/2000 per l'introduzione
dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche
e per iniziative di educazione alimentare. Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 maggio 2002, n. 0124/Pres.

Fondo sociale europeo - obiettivo 3, 2000-2006. Approvazione modifica ai regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 maggio 2002, n. 0125/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 45, lettera a). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Approvazione Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 maggio 2002, n. 0126/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 5, comma 22. Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998. Approvazione. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

Legge regionale n. 2/2002, articoli 40, 46 e 51. Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio. Approvazione Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 maggio 2002, n. 0128/Pres.

Legge regionale n. 2/2002, articoli 62 e 90. Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame. Approvazione. Pag. 34

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 44.

Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 45.

Norme per la prevenzione dell'abusivismo in campo medico-odontoiatrico Pag. 37

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 46.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 Pag. 38

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 47.

Interventi a favore dell'informazione e animazione delle zone rurali Pag. 38

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 22.

Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 «disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23.

Integrazione per l'anno 2002 concernenti la concessione di contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica Pag. 39

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24.

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo Pag. 39

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2002, n. 13.

Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario Pag. 40

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 19.

Tutela dei consumatori e degli utenti Pag. 42

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7, e 11 agosto 2001, n. 10 - Disposizioni in materia di personale Pag. 43

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 21.

Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 Pag. 44

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 22.

Approvazione conto consuntivo reso dall'ente per il diritto allo studio universitario - E.DI.S.U. - Napoli/2 - Anno accademico 1996/1997 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 23.

Approvazione conto consuntivo reso dall'ente per il diritto allo studio universitario - E.DI.S.U. - Napoli/2 - Anno accademico 1997/1998 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 24.

Approvazione conti consuntivi resi dagli enti per il diritto allo studio universitario Napoli/1, Napoli/2, Salerno e Caserta - Anno accademico 1998/1999 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 25.

Approvazione bilanci preventivi resi dagli enti per il diritto allo studio universitario - E.DI.S.U. - Napoli/1, Napoli/2, Salerno, Caserta e Benevento - Anno accademico 1999/2000. Pag. 52

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 29.

Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore sanità Pag. 53

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 30.

Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale Pag. 57

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 32.

Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia Pag. 61

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 33.

Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) - art. 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002 Pag. 61

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 maggio 2002, n. 8-98/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 28 maggio 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.;

Visto l'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato e integrato dall'art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381;

Vista la deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2001;

Visto l'art. 55, commi 1, lettera *d*), e 2 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002);

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ed in particolare gli articoli 15 e 16;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1019 di data 10 maggio 2002, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg.;

Decreta:

Di emanare le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente «disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10».

Ulteriori modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

(Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 2-bis del decreto del presidente
della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.*

1. Nell'articolo 2-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. inserito dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., al comma 2 le parole: «del capo II del titolo VII» sono sostituite dalle seguenti parole: «dei capi II e III del titolo VII.

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 3-bis del decreto del presidente
della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.*

1. Nell'articolo 3-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., inserito dall'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le modificazioni delle direttive adottate ai sensi del presente articolo non possono essere deliberate prima che sia decorso un anno dalla deliberazione di adozione delle direttive stesse o delle relative modificazioni».

2. Sono fatti salvi l'efficacia delle direttive emanate dai comuni entro il 12 febbraio 2002 ai sensi del comma 6 dell'art. 3-bis del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000 nel testo vigente precedentemente alla sua sostituzione ad opera del comma 1, nonché gli effetti della sospensione dei procedimenti prevista dalla medesima disposizione. Tuttavia, nella prima applicazione del presente regolamento, le direttive emanate entro la data del 12 febbraio 2002 possono essere modificate prescindendo dalla scadenza annuale prevista dal comma 6 dell'art. 3-bis del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, come sostituito dal comma 1.

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 5 del decreto del presidente
della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.*

1. Nell'articolo 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «il parere reso dal comitato ai sensi del comma 3 tiene luogo della relativa determinazione prevista dall'art. 4, commi 3 e 4, per l'installazione o la modificazione dei singoli impianti».

Art. 4.

*Modificazione dell'art. 6 del decreto del presidente
della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.*

1. All'articolo 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il controllo tecnico dell'agenzia riguarda altresì, la verifica in ordine all'osservanza dei criteri di localizzazione afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), secondo quanto stabilito dall'allegato D) al presente regolamento. A tale scopo i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare all'agenzia, su sua richiesta e nei termini da essa prescritti, la pertinente documentazione tecnica necessaria al calcolo del volume di rispetto.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 8 del decreto del presidente
della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.*

1. L'articolo 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è sostituito dal seguente:

«art. 8 nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), come da ultimo modificata dall'art. 19 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2 del presente regolamento si applicano anche ai fini dell'installazione dei nuovi impianti di radiodiffusione sonora e televisiva operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

2. I nuovi impianti di radiodiffusione televisiva sono installati nei siti individuati dal relativo piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

3. Ove non ricorrano i presupposti per l'emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie in materia urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio, indicati dall'art. 3, comma 2, della legge pro-

vinciale n. 9 del 1997, il sindaco del comune territorialmente interessato, qualora risultino violate le disposizioni richiamate dal comma 1, assume i provvedimenti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, del presente regolamento.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 8-bis nel decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto il seguente:

«art. 8-bis risanamento e delocalizzazione degli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva

1. Ferma restando la disciplina stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, i limiti di esposizione e le misure di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998, nonché gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2 del presente regolamento si applicano anche agli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva — operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz — nei tempi e nei modi stabiliti dal presente articolo e dall'art. 8-ter.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono considerati esistenti gli impianti installati o in esercizio alla data del 2 agosto 2000.

3. Gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva che non rispettano i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità richiamati dal comma 1 sono ricondotti a conformità, ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti stessi.

4. Per le finalità del comma 3, i gestori degli impianti presentano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo - al comitato richiamato dall'art. 4, comma 4, e, per la parte di riferimento, ai comuni territorialmente interessati il rispettivo programma degli interventi di risanamento, o di delocalizzazione a carattere volontario, corredato della documentazione tecnica pertinente a ciascun impianto indicata nell'allegato A) e contenente le modalità e i tempi di attuazione. I comuni interessati possono presentare osservazioni al comitato entro sessanta giorni dalla ricezione del programma. Il comitato esprime il proprio parere sul programma entro i successivi novanta giorni dal ricevimento del programma stesso, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dai comuni.

5. Il programma è approvato — entro centoventi giorni dalla sua ricezione da parte del comitato — dalla giunta provinciale, avuto riguardo al parere del comitato medesimo, apportandovi eventuali modifiche e integrazioni.

6. I pareri del comitato e le deliberazioni della giunta provinciale sono assunti sulla base della documentazione e degli elementi informativi annessi al programma di risanamento o di delocalizzazione, fatti salvi eventuali accertamenti tecnici o richieste di informazioni integrative disposti dal comitato stesso, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

7. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, ove ne ricorrono i presupposti. Il parere del comitato di cui al comma 4 del presente articolo, unitamente alla deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 5 del medesimo articolo, tiene luogo della determinazione prevista dall'art. 2, commi 6, 6-bis e 7, della legge provinciale n. 9 del 1997. Avverso la determinazione del comitato non è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

8. Qualora il programma di risanamento preveda interventi di riduzione a conformità o interventi diretti a garantire l'osservanza dei volumi di rispetto, i gestori vi provvedono entro tre mesi dalla data di approvazione del programma a norma del comma 5, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione di eventuali concessioni o provvedimenti ministeriali.

9. Qualora, nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997, il programma preveda interventi volontari di delocalizzazione di impianti di radiodiffusione televisiva, gli impianti medesimi devono essere trasferiti nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il

termine prescritto dal programma approvato a norma del comma 5, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione di eventuali concessioni o provvedimenti ministeriali.

10. Ove, nelle more di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e di attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, il programma preveda interventi volontari di delocalizzazione di impianti di radiodiffusione sonora, questi devono essere trasferiti nei siti individuati ai sensi della citata legge provinciale n. 9 del 1997, entro il termine prescritto dal programma approvato a norma del comma 5, fatti salvi i tempi tecnici occorrenti per l'acquisizione di eventuali concessioni o provvedimenti ministeriali.

11. Fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 10, in attesa dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e, comunque, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e alla conseguente attuazione delle misure ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, gli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva possono permanere nei siti in cui sono collocati alla data di entrata in vigore del presente articolo, purché il programma di risanamento preveda interventi di riduzione a conformità o interventi diretti a garantire l'osservanza dei volumi di rispetto. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 8.

12. Al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 2, comma 2, e 4 della legge provinciale n. 9 del 1997, agli impianti esistenti di radiodiffusione sonora e televisiva, che devono essere trasferiti nei siti individuati ai sensi delle precitate disposizioni — si applica la disciplina stabilita dall'art. 2, commi da 4 a 7, della medesima legge provinciale n. 9 del 1997, nonché quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

13. Si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'art. 5, commi 7 e 8, e, in correlazione con le scadenze temporali previste dal presente articolo, quelle stabilite dall'art. 8, comma 3.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 8-ter nel decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto il seguente:

«art. 8-ter disposizioni particolari per l'adeguamento degli impianti esistenti.

1. Le disposizioni dell'art. 8-bis e del presente articolo si applicano inoltre, in sostituzione della disciplina stabilita dall'art. 5, ai fini del risanamento o della localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione esistenti che superano i limiti di esposizione e i valori di cautela di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 o che non rispettino gli obiettivi di qualità afferenti il volume di rispetto di cui all'articolo 2 del presente regolamento, qualora gli stessi siano collocati nelle strutture di sostegno degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o nei siti individuati ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1997 o, comunque, in prossimità degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

2. Le disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai fini del risanamento o della delocalizzazione di impianti considerati dall'art. 2-bis, esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo, qualora essi siano collocati nelle strutture e nelle aree indicate dal comma 1 e non rispettino i limiti di esposizione, le misure di cautela e le condizioni previste dal medesimo articolo 2-bis.

3. Per il risanamento degli impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

4. La realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso subordinata all'osservanza delle rispettive procedure di cui agli articoli 2-bis e 4. Il parere reso dal comitato ai sensi dell'art. 8-bis, comma 4, unitamente alla deliberazione della giunta provinciale di cui all'articolo 8-bis, comma 5, tiene luogo della determinazione prevista dall'art. 4, commi 3 e 4, per l'installazione o la modificazione dei singoli impianti. Avverso la determinazione del comitato non è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

5. L'installazione di altri impianti — con priorità per gli impianti pubblici indicati dall'art. 2-bis — nei siti che hanno formato oggetto di risanamento o che sono in via di risanamento ai sensi del presente capo non deve comportare, rispetto agli impianti esistenti, un contributo effettivo di campo elettrico superiore a un decimo dei limiti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

6. I gestori degli impianti esistenti regolati dal presente capo, che nel complesso provocano il superamento nel medesimo sito dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità richiamati dal medesimo capo, sono tenuti ad attuare appropriate forme di collaborazione e di coordinamento ai fini delle misurazioni e rilevazioni tecniche e della predisposizione integrata dei rispettivi programmi di risanamento o di delocalizzazione, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni che saranno emanate dal comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35.

7. In caso di violazione degli obblighi prescritti dal comma 6 o degli indirizzi e delle indicazioni del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, si provvede ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, anche su segnalazione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o del presidente del predetto comitato.

8. Nell'intorno degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e degli altri impianti collocati nei medesimi siti non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possono essere superati i limiti di esposizione. Ove sussista tale rischio, le aree devono essere segnalate e rese riconoscibili sotto la responsabilità dei gestori degli impianti, che vi provvedono mediante appropriate forme di collaborazione secondo quanto previsto dal comma 6. In caso di violazione di detto obbligo, si applicano le disposizioni del comma 7.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 15-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/leg., è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis (Sanzioni). — 1. In attuazione dell'art. 55, commi 1, lettera d), e 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), il presente articolo stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. Ai gestori degli impianti che non rispettino i limiti di esposizione e i valori di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 381 del 1998 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 15, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. La medesima sanzione prevista dal comma 2 si applica ai gestori degli elettrodotti che violano i limiti di esposizione e le distanze di rispetto di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, come richiamati dall'art. 12, comma 4, del presente regolamento.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, relativamente agli impianti di telecomunicazione e di radio-diffusione sonora e televisiva ed agli elettrodotti esistenti, anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani o programmi di risanamento, qualora non rispetti i limiti e i tempi correlati al risanamento,

5. Per la violazione dei criteri specifici di localizzazione e delle direttive dei comuni di cui agli articoli 3 e 3-bis del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste, per le corrispondenti fattispecie, dall'art. 15, comma 2, della legge n. 36 del 2001.

6. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15, comma 7, della legge n. 36 del 2001, la disciplina concernente il temperamento del regime sanzionatorio prevista dall'art. 97-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., aggiunto dall'art. 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è applicabile alle violazioni previste dal presente articolo nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento ivi previsto.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede il comune territorialmente interessato in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale). I relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale.

8. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento, diversa da quelle previste dal presente articolo, resta comunque ferma l'applicazione degli articoli 6, commi 3, 4 e 5, e 14, comma 3.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 maggio 2002

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2002
registro n. 1, foglio n. 7*

02R0590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 4 giugno 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 55 e 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002) e le norme statali da essi richiamate;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, e in particolare l'articolo 100;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 3-18 dicembre 2001, n. 412;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1020 di data 10 maggio 2002, avente ad oggetto «disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.»

Decreta:

di emanare il seguente regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti norme statali, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002):

a) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente);

b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dello

statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come aggiunto dall'art. 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al coordinamento di questa disposizione con l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, limitatamente al titolo II, agli articoli 18, 19, 20, 40, 42 e 43 e alla disciplina afferente gli scarichi di acque reflue industriali;

d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

2. Il presente regolamento contiene inoltre le disposizioni attuative dell'art. 55, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2002, nonché le norme occorrenti per adeguare la disciplina provinciale concernente lo scarico delle acque reflue urbane al decreto legislativo n. 152 del 1999, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 3 - 18 dicembre 2001, n. 412.

3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, come da ultimo modificato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, viene di seguito denominato «testo unico».

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le corrispondenti definizioni contenute nella normativa statale richiamata dal comma 1.

Capo II

QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 2.

Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 251 - attuazione della direttiva 96/62/a in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'aria esterna presente nella troposfera, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e dalle relative norme di attuazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente capo. La provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 351 del 1999 secondo quanto disposto da quest'ultimo. In particolare, è riservato alla giunta provinciale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, che vi provvede sentiti i comuni nelle forme stabilite dal comma 2.

2. I provvedimenti adottati dalla giunta provinciale ai sensi del comma 1, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano attività da essi considerate. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i casi e le forme per la consultazione preventiva degli enti e del pubblico, cui è subordinata l'approvazione dei provvedimenti previsti dal comma 1.

3. Ai fini della tutela della qualità dell'aria, i comuni adottano le misure di gestione delle situazioni a rischio in dipendenza del superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, in osservanza del decreto legislativo n. 351 del 1999 e dei provvedimenti provinciali emanati ai sensi del comma 1, nonché in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

4. Nel quadro delle funzioni di controllo e delle attività tecnico-scientifiche ad essa attribuite dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente svolge in particolare le seguenti attività:

a) esegue i monitoraggi, le misurazioni e le valutazioni della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999;

b) predispone le relazioni sulla qualità dell'aria da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati e le informazioni prescritti dal decreto legislativo n. 351 del 1999.

5. La provincia e i comuni garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che i piani, i programmi, le misure d'intervento e le informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente siano resi disponibili al pubblico e agli enti interessati. Le informazioni sulla qualità dell'aria devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

Art. 3.

Norma transitoria

1. In applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini della tutela della qualità dell'aria ambiente continuano ad applicarsi in via transitoria i valori limite, i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli di protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti dalle norme statali ivi richiamate.

2. Nelle more di attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, continuano ad applicarsi il piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale 6 febbraio 1998, n. 954, pubblicata nel supplemento n. 1 al *Bollettino ufficiale* della Regione 1° marzo 1998, n. 11, nonché ogni altro provvedimento emanato in materia dalla provincia e dai comuni.

3. Il piano provinciale indicato al comma 2 può essere aggiornato, anche per stralci, per le finalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999.

Capo III

IMPIANTI TERMOELETRICI

Art. 4.

Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali

1. Nel quadro delle competenze riconosciute alla provincia dall'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, come aggiunto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 463 del 1999, il servizio provinciale competente in materia di energia rilascia le autorizzazioni previste dalle disposizioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito il comune territorialmente interessato.

2. Il servizio provinciale competente in materia di energia, adotta inoltre le misure e i provvedimenti previsti dall'art. 41 del testo unico, su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulata d'intesa con l'azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. I commi 1 e 2 tengono luogo della corrispondente disciplina stabilita dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

4. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, la giunta provinciale si pronuncia sentiti il servizio provinciale competente in materia di energia e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, anche per le finalità dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Capo IV

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Art. 5.

Attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

1. Ai fini dell'attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo n. 152 del 1999, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze e le disposizioni stabiliti dal presente articolo e dall'art. 6.

2. Sono riservate alla competenza della giunta provinciale:

a) l'adozione delle misure di adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi stabiliti dall'art. 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nel rispetto dell'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

b) l'adozione, anche mediante il piano di cui alla lettera a), delle misure atte a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

c) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

d) l'adozione delle deroghe previste dagli articoli 8 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 1999;

e) l'individuazione delle aree sensibili e la delimitazione dei bacini drenanti nelle aree sensibili;

f) la designazione e l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

g) l'identificazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle zone soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado, del suolo e desertificazione;

h) l'approvazione di programmi d'azione e di misure di tutela a carattere generale per la salvaguardia e il risanamento delle aree sensibili e vulnerabili, mediante appositi provvedimenti o nell'ambito del piano provinciale di risanamento delle acque;

i) l'approvazione del codice di buona pratica agricola, per le finalità dell'art. 19, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999, fatto salvo quanto stabilito in materia dal piano di sviluppo rurale 2000-2006;

j) l'adozione di ogni altro provvedimento o misura a carattere generale previsti dalle disposizioni richiamate dal comma 1.

3. Nel quadro delle funzioni di controllo e delle attività tecnico-scientifiche ad essa attribuite dalla legge provinciale n. 11 del 1995, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercita le seguenti funzioni e attività:

a) la raccolta dei dati necessari a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e la valutazione dell'impatto esercitato dall'attività antropica su di esso;

b) l'attuazione di programmi di rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici;

c) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione delle norme statali richiamate al comma 1.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 nelle materie concernenti le acque di balneazione e le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, la giunta provinciale si avvale del supporto istruttorio e tecnico del dipartimento competente in materia di igiene e sanità pubblica e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, che operano in coordinamento con il dipartimento ambiente e l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

5. Resta ferma l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 in materia di acque destinate alla balneazione.

6. I comuni svolgono i compiti e le attività ad essi demandate dai piani o dai programmi adottati dalla giunta provinciale ai sensi del comma 2.

Art. 6.

Norme finali e transitorie connesse all'articolo 5

1. Fatta salva la procedura prescritta per l'approvazione del piano provinciale di risanamento delle acque, la proposta dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, adottata in via preliminare dalla giunta provinciale, è inviata ai comuni per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi al suo ricevimento, del loro parere.

2. I provvedimenti definitivi di cui all'articolo 5, comma 2, sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della regione.

3. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adeguato secondo quanto previsto dall'art. 5 entro il 31 dicembre 2003. Il termine può essere prorogato fino al 31 dicembre 2004, con deliberazione della giunta provinciale, in relazione a esigenze di coordinamento con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

4. Il piano provinciale di risanamento delle acque può essere aggiornato per le finalità dell'art. 54 del testo unico anche indipendentemente dall'adeguamento prescritto dal comma 3.

5. I provvedimenti adottati dalla giunta provinciale entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della classificazione dei corpi idrici, tengono luogo delle corrispondenti classificazioni previste dall'art. 5, comma 2, fatti salvi i loro successivi aggiornamenti in conformità alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

Art. 7.

Scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali soggiacciono alla disciplina stabilita dal testo unico in quanto compatibile con la disciplina del presente regolamento e delle norme statali da esso richiamate.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dal presente regolamento, gli scarichi delle acque reflue industriali sono sottoposti alle seguenti disposizioni statali solo in quanto siano più restrittive rispetto alle norme provinciali:

a) articolo 28, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, afferenti le modalità di scarico e di controllo;

b) articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativo agli scarichi sul suolo;

c) articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativo agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

d) articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativo agli scarichi in acque superficiali;

e) articoli 34 e 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativi agli scarichi di sostanze pericolose.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del testo unico, sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque reflue derivanti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999;

b) le altre acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, eventualmente indicate con apposite deliberazioni della giunta provinciale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dalle tabelle D) e G) allegate al testo unico, come modificate dal presente regolamento, nonché quelli previsti, per specifici cicli produttivi, dalla tabella 3/A dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. Alle tabelle D) e G) allegate al testo unico sono apportate le modificazioni secondo quanto stabilito dall'allegato al presente regolamento. Relativamente agli scarichi esistenti, le predette modifiche hanno effetto con decorrenza dal 13 giugno 2002.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella rete fognaria pubblica devono rispettare i valori limite di emissione indicati dalla tabella G) allegata al testo unico, come modificata dal presente articolo, nonché le altre prescrizioni stabilite dall'autorizzazione allo scarico in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

4. I divieti stabiliti dall'art. 16, comma 1, numero 3, del testo unico continuano in ogni caso ad applicarsi con riferimento allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue industriali contemplate dall'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 1999. I medesimi divieti continuano ad applicarsi inoltre allo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché nei casi indicati dall'art. 30, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Art. 9.

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali

1. Per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o per il rinnovo delle stesse si applicano la disciplina, stabilita dagli articoli 23 e 24 del testo unico nonché le disposizioni di cui agli articoli 46 e 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. Il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente previsto dall'art. 24, comma 1, del testo unico deve essere acquisito dal comune, oltre che nei casi ivi previsti, anche qualora siano recapitati in fognatura scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze indicate nella tabella 3/A o ai numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Il parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente è reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed è formulato in coordinamento con il servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie della provincia, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale e della necessità di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

Art. 10.

Scarico delle acque reflue urbane

1. Ove provengano da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2.000, le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, nelle cadenze ivi previste, e dalla sezione I dell'allegato 5 al medesimo decreto legislativo.

2. Qualora le fognature indicate al comma 1, convogliano anche scarichi industriali, lo scarico delle acque reflue urbane deve inoltre rispettare i valori limite di emissione stabiliti, per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 62, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della sezione I dell'allegato 5 al medesimo decreto legislativo, i valori limite di emissione di cui al comma 2, si applicano con decorrenza dal 13 giugno 2002 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti e a partire dal 31 dicembre 2005 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

4. Fino alla scadenza dei termini indicati dai commi 1 e 3, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane ivi previsti continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla parte II del testo unico e dal piano provinciale di risanamento delle acque.

5. I nuovi scarichi di acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999 devono essere conformi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo dalla loro entrata in esercizio.

6. Agli scarichi di acque reflue urbane convogliate in reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti o situati in zone d'alta montagna al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla parte II del testo unico e dal piano provinciale di risanamento delle acque. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, i predetti scarichi devono essere conformati alle citate norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque entro il 31 dicembre 2005.

7. Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, comma 2-bis, del testo unico, in ordine alle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi di acque reflue urbane. I provvedimenti ivi previsti definiscono inoltre le modalità di coordinamento della provincia, dei relativi appaltatori, dei comuni e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con riferimento ai controlli e alle autorizzazioni relativi agli scarichi industriali immessi in rete fognaria, nell'obiettivo di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

8. Il capitolato di cui all'articolo 57, comma 2, del testo unico, nonché i capitolati d'appalto afferenti la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono adeguati in coerenza con i provvedimenti o con le finalità indicati dal comma 7.

9. La conformazione degli scarichi di acque reflue urbane alle disposizioni del presente articolo non comporta la necessità di aggiornare o di modificare le autorizzazioni allo scarico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Regime autorizzatorio per scarichi particolari

1. Per quanto non previsto dalla disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 23 del testo unico, relativamente alle acque disciplinate dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999, si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo, tenuto conto dei divieti stabiliti dall'art. 16, comma 1, numero 3), del testo unico, come specificati dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

2. Gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate recapitati sul suolo o in acqua superficiale sono esclusi dal regime autorizzatorio, fatte salve le disposizioni più restrittive che potranno essere definite dal piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie sono autorizzati di diritto per effetto dell'approvazione del loro progetto. Quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano parimenti autorizzati di diritto per effetto dell'approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti.

4. Il comma 3 si applica anche agli scaricatori di piena regolati dal piano provinciale di risanamento delle acque, ivi compresi i manufatti scolmatori installati a monte degli impianti di depurazione.

5. Il piano provinciale di risanamento delle acque può stabilire prescrizioni per lo sversamento delle portate di supero tramite gli scaricatori di piena, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nonché misure di controllo della quantità di acque scolmate.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del testo unico, lo scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniera o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, contemplate dall'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è autorizzato di diritto con il provvedimento di approvazione del progetto o di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento agli scarichi esistenti delle stesse acque, i quali si considerano autorizzati di diritto per effetto dei provvedimenti sopra richiamati.

7. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo procede inoltre all'adozione dei provvedimenti conseguenti a controllo di cui all'articolo 41 del testo unico.

Art. 12.

Dighe

1. Per le operazioni di svasso, di sgheamento e di sfangamento delle dighe si applica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Il relativo progetto di gestione di ciascun impianto è approvato dal servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, sentito il servizio competente in materia di opere idrauliche.

2. Dalla data di approvazione del progetto di gestione di cui al comma 1. cessa di applicarsi la corrispondente disciplina stabilita dall'art. 25, comma 3, del testo unico.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del testo unico e del presente capo commesse in relazione allo scarico di acque reflue industriali si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. Le sanzioni amministrative richiamate dal comma 1, sono ridotte a un terzo delle rispettive misure edittali, qualora la violazione sia attribuibile a una piccola impresa, come definita, in base al numero di dipendenti, dall'ordinamento comunitario.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 97-bis del testo unico.

4. Le sanzioni amministrative richiamate dal comma 1 si applicano con riferimento alle violazioni commesse e accertate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento o le diverse date da esso previste per l'adeguamento.

5. A partire dalle date indicate dal comma 4 cessano di applicarsi, per le violazioni ivi previste, le corrispondenti fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 48 del testo unico. Per le violazioni delle norme del testo unico accertate prima delle date indicate al comma 4 continuano ad applicarsi le fattispecie sanzionatorie previste dall'art. 48 del testo unico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 50 del testo unico, concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti del presente regolamento o dalle norme statali da esso richiamate, i titolari degli scarichi di acque reflue industriali esistenti devono osservare la disciplina derivante dal regolamento medesimo a decorrere dal 13 giugno 2002. Lo stesso termine deve essere rispettato anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva sia stato introdotto dal presente regolamento e dalle norme statali da esso richiamate. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione, in conformità alla disciplina derivante dal presente regolamento, allo scadere dell'autorizzazione, in osservanza dell'art. 23, commi da 7-ter a 7-sexies, del testo unico.

2. Resta fermo quanto specificamente stabilito dal testo unico e dal presente regolamento per gli scarichi di acque reflue urbane.

Capo V

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 372 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO).

Art. 15.

Autorizzazione ambientale integrata

1. L'autorizzazione ambientale integrata disciplinata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente articolo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 372 del 1999 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ivi compreso il presente regolamento.

3. Entro il 30 giugno 2002 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione degli impianti esistenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 372 del 1999, curandone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

4. Al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformità all'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando all'eventuale conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. In tal caso si applica l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999.

5. Fatte salve le competenze dello Stato, la provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 372 del 1999 secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della provincia.

6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.

7. Relativamente ai nuovi impianti, non compresi nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché alle modifiche e ampliamenti di quelli esistenti, si applicano le disposizioni provinciali sulla valutazione dell'impatto ambientale, se ai sensi di queste disposizioni ne ricorrono i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 372 del 1999.

Capo VI

GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 16.

Regime autorizzatorio concernente la gestione dei rifiuti urbani

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 55, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le autorizzazioni alle attività, alle operazioni e agli impianti di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, riservate dalle norme provinciali vigenti alla competenza della provincia, sono rilasciate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che vi provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del testo unico.

2. In particolare, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni previste dal comma 1 in sostituzione dei provvedimenti autorizzatori contemplati dagli articoli 70, comma 4, 72, comma 5, e 75, comma 4, del testo unico.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche nelle conferenze di servizi indette ai sensi delle leggi provinciali vigenti, nonché nell'ambito della specifica procedura prevista dall'art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

4. I progetti di sistemazione e di bonifica delle discariche esaurite di cui all'articolo 76 del testo unico, che non ricadano nella disciplina afferente la bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 77-bis del medesimo testo unico, sono preventivamente autorizzati dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 84 del testo unico e dell'art. 28, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Il presente comma si applica in relazione ai progetti da approvare successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'originaria autorizzazione all'installazione ed esercizio della discarica non abbia regolato la messa in sicurezza, la chiusura dell'impianto e il ripristino del sito.

5. Restano ferme le attribuzioni riservate alla giunta provinciale, al presidente della giunta provinciale e al sindaco dagli articoli 77-bis e, rispettivamente, 91 del testo unico.

6. Le autorizzazioni all'esercizio rilasciate in base alle disposizioni richiamate dal comma 2, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla loro scadenza, ove prevista, e comunque non oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono rinnovabili. A tal fine, deve essere presentata all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da parte dell'ente, soggetto o struttura interessati, apposita domanda di rinnovo dell'autorizzazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del biennio, in modo da assicurare la conclusione del procedimento prima della scadenza del predetto termine.

Art. 17.

Autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. Le autorizzazioni prescritte dall'art. 96, comma 2-bis, del testo unico sono rilasciate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in via cumulativa ed hanno effetto di autorizzazione integrata allo scarico di acque reflue e alla gestione di rifiuti liquidi.

2. L'autorizzazione integrata di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tal fine, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata la relativa domanda di rinnovo all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

3. L'autorizzazione integrata è rilasciata alla provincia e, previo assenso della provincia stessa, può essere accordata al soggetto affidatario della gestione dell'impianto di depurazione.

4. Restano ferme le attribuzioni riservate alla giunta provinciale dall'art. 96 del testo unico, concernenti la definizione delle modalità gestionali dei servizi pubblici ivi previsti e delle condizioni e limiti quali-quantitativi per il conferimento dei liquami e delle altre sostanze agli impianti, nonché la determinazione del sistema tariffario.

5. Alle autorizzazioni già rilasciate in base all'articolo 96, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico si applicano le disposizioni dell'art. 16, comma 6, del presente regolamento.

6. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del testo unico, agli impianti di pretrattamento e trattamento installati presso i depuratori pubblici possono essere recapitati, mediante apposita condotta dedicata, i liquami derivanti dall'esercizio dei servizi pubblici indicati all'articolo 95, comma 5, del testo unico, ove tale soluzione presenti maggiore convenienza tecnica ed economica rispetto al trasporto mediante autobotti. In tal caso, si applica esclusivamente la disciplina concernente il conferimento dei rifiuti, in quanto compatibile.

Art. 18.

Tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani

1. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico concernenti gli impianti di prima categoria e le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono rilasciate ai comprensori ai sensi dell'art. 70 del testo unico.

2. Le autorizzazioni previste dall'art. 34 del testo unico concernenti gli impianti a tecnologia complessa contemplati dall'art. 72 del testo unico sono rilasciate alla provincia o ai soggetti destinatari della delega di cui al medesimo articolo 72, comma 2, del testo unico.

3. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico concernenti le discariche di prima categoria, nelle fattispecie di somma urgenza regolate dall'art. 75 del testo unico, sono rilasciate all'ente gestore individuato ai sensi del medesimo articolo 75.

4. Nei casi indicati dai commi 1, 2 e 3, le imprese affidatarie della gestione degli impianti di titolarità di terzi sono tenute all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 10, del medesimo decreto.

5. L'autorizzazione indicata al comma 3 può essere accordata, previo assenso dell'ente gestore individuato ai sensi dell'art. 75 del testo unico, anche alle aziende speciali e alle società ad influenza dominante comunale affidatarie della gestione della discarica.

6. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico concernenti i centri di raccolta zonale e gli altri impianti o centri indicati

all'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), come modificato dall'art. 57 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono rilasciate all'ente gestore della raccolta dei rifiuti o, previo assenso dell'ente medesimo, alle aziende speciali, agli enti pubblici e alle società ad influenza dominante comunale affidatarie del servizio di raccolta.

7. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico concernenti impianti, attività o operazioni di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, ancorché accessori o strumentali ai medesimi, sono rilasciate all'ente gestore o, previo assenso dello stesso, ai soggetti, pubblici o privati, affidatari della gestione.

8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 67-bis comma 8, secondo e terzo periodo, del testo unico.

9. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come sostituito dall'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 settembre 2000, n. 25-43/Leg.

10. L'autorizzazione richiamata dal comma 2, può comprendere gli impianti e le attività strumentali e accessorie all'esercizio degli impianti a tecnologia complessa, in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

11. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 34 del testo unico agli enti e ai soggetti previsti dal presente articolo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19.

Norme applicative dell'art. 67-bis del testo unico

1. Le disposizioni dell'art. 67-bis, commi 8 e 9, del testo unico si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, prescindendo dall'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

2. Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'art. 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie della discarica o dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;

b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;

c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;

d) siano soddisfatte, in via prioritaria, le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;

e) il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 2, nelle aree in cui siano insediati le discariche e gli impianti ivi previsti, possono essere installati altri impianti di gestione dei rifiuti, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 67-bis, commi 5 e 7, del testo unico, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dalla deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 65, comma 5-bis, del medesimo testo unico. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti si applica la disciplina dell'art. 67-bis, comma 11, del testo unico.

4. Nelle more di aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o di adozione delle deliberazioni della giunta provinciale di cui all'articolo 65, comma 5-bis, del testo unico e qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 2, nelle aree nelle quali siano stati localizzati impianti o attività di gestione dei rifiuti speciali ai sensi dell'art. 66 del testo unico possono essere insediati altri impianti o attività in osservanza delle procedure stabilite dal

medesimo articolo 66 del testo unico. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti si applica la disciplina dell'art. 67-bis, comma 11, del testo unico.

5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche con riferimento agli impianti che saranno localizzati ai sensi dell'art. 67-bis, comma 7, del testo unico.

6. Non si fa luogo alla determinazione della destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 67-bis, comma 11, alla conclusione della vita tecnica degli impianti insediati ai sensi del medesimo articolo 67-bis, commi 5, 6, 8 e 9, del testo unico.

7. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, a norma dell'art. 67-bis, commi 4 e 7, del testo unico, costituisce atto di pianificazione a carattere puntuale. Anche in presenza di una richiesta di soggetti privati, l'avvio del procedimento di localizzazione e la sua conclusione rimangono riservati all'autorità competente.

8. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dell'art. 67-bis del testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico.

ALLEGATO
(articolo 8 del regolamento)

1. Modificazioni alla tabella d) allegata al testo unico

La nota in calce alla tabella d) allegata al testo unico è sostituita dalla seguente:

«1. Ove i valori limite di emissione in acque superficiali stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 siano più restrittivi dei limiti fissati dalla presente tabella, si applicano i limiti più restrittivi stabiliti dalla predetta tabella 3.

2. Si applicano inoltre gli ulteriori parametri e i relativi valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, qualora gli stessi non siano considerati dalla presente tabella.

3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla presente tabella, a condizione che:

non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in acque superficiali;

sia garantito il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

4. L'osservanza di valori limite meno restrittivi ai sensi del precedente punto 3) può essere autorizzata solo a seguito della definizione degli obiettivi di qualità.».

2. Modificazioni alla tabella g) allegata al testo unico

Le note in calce alla tabella g) allegata al testo unico sono sostituite dalle seguenti:

«1. La presente tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella d), i quali si applicano nei valori limite da essa fissati, avuto anche riguardo alle indicazioni derivanti dai punti 1) e 2) della relativa nota.

2. È esclusa l'applicazione dei parametri indicati ai numeri 48, 51, 52 e 53 della tabella d) e dei corrispondenti parametri indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, salvi in casi in cui gli stessi siano specificamente prescritti dal provvedimento di autorizzazione.

3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla tabella d), a condizione che non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in fognatura e sia garantito, da parte dell'impianto di depurazione finale, il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, anche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. I valori limite per i parametri espressamente previsti dalla presente tabella sono sostituiti con i valori limite più restrittivi fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 relativamente agli scarichi in fognatura, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

la rete fognaria non sia presidiata da impianto di depurazione biologica in conformità alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque o alla disciplina sullo scarico delle acque reflue urbane;

l'impianto di depurazione biologica finale sia di potenzialità inadeguata rispetto alle previsioni del predetto piano provinciale o non sia in grado di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;

la rete fognaria sia presidiata da impianti di trattamento delle acque reflue urbane regolati dalla normativa provinciale prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

il rispetto dei predetti valori limite sia prescritto in sede di autorizzazione o a modifica della stessa, anche d'ufficio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 maggio 2002

DELLAI

02R0591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 maggio 2002, n. 10-100/Leg.

Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7. Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 16-60/Leg. dd. 13 agosto 1997.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 9 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 16-60/Leg. d.d. 13 agosto 1997;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare i criteri parametrici per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1135 del 24 maggio 2002;

Decreta:

di approvare, ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, la nuova formula valida per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune, di cui all'allegato A) del presente decreto, sostituendo in conseguenza l'allegato A) del decreto del presidente della giunta provinciale n. 16-60/legisl. d.d. 13 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

ALLEGATO A

FORMULA PER STABILIRE IL COSTO CONVENZIONALE DEGLI IMPIANTI CHE REALIZZANO LE LINEE DI TRASPORTO FUNIVIARIO MEDIANTE CRITERI PARAMETRICI.

Il costo è valutato in euro ed è dato dalla seguente formula:
costo=

$$C_1[C_2+C_3N+C_4H_1+C_4H_2+(C_5+C_6P)L+(C_7+C_8N)V]*516,46$$

dove le seguenti lettere assumono i valori dei parametri propri di ciascun impianto, così come descritti a lato di ogni lettera:

$H_1 = [kW]$ somma delle potenze di regime, risultanti dal calcolo, erogate dai motori di trazione, necessarie per svolgere i vari ser-

vizi, principale - riserva - recupero e soccorso, nel caso sia possibile la variazione continua della velocità da zero a regime e se la potenza viene trasmessa alla puleggia motrice da motori diversi e per vie indipendenti; ove manchi detta diversità ed indipendenza nella somma H1 le potenze per i servizi di riserva - recupero e soccorso sono computate per il 50% del loro valore, calcolato a regime;

H₂ = idem come H1 nel caso che i motori ed i relativi azionamenti non abbiano la possibilità di variazione continua di velocità;

L = [km] lunghezza sviluppata dell'impianto intesa come somma delle corde delle campate, a partire dal centro delle rulliere di avanzazione;

N = numeri dei viaggiatori per veicolo;

P = [daN] peso complessivo delle funi esistenti su un metro lineare di linea (escluse funi telecomandi o telefoniche);

V = numero dei veicoli contemporaneamente utilizzabili per l'invio in linea;

e dove i coefficienti C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 assumono i valori della seguente tabella:

C₁ = 13,5

C2 =	funivia bifune	51
	funivia monofune a collegamento temporaneo	26
	funivia monofune ad attacco fisso	60
	sciovia a fune alta e simili	10
	sciovia a fune bassa	4
<i>funivia bifune:</i>		
	- con stazione intermedia passante e senza motori di trazione	3,6
	- senza stazione intermedia	2,5
<i>funivia monofune a collegamento temporaneo:</i>		
C3 =	- con stazione intermedia passante e senza motori di trazione	21
	- senza stazione intermedia	14
<i>funivia monofune ad attacchi fissi:</i>		
	- a grappoli (intermittente)	18
	- veicoli equidistanti (non intermittente)	4
	- sciovia e simili	2
C4 =	- con possibilità di variazione continua della velocità	0,4
	- senza possibilità di variazione continua della velocità	0,3
C5 =	funivie bifuni	24
	funivie monofuni	8,7
	sciovie e simili	5,5
C6 =	- funivia bifuni	1,3
	- funivie monofuni	0,9
	- sciovie e simili	0,6
	<i>funivia bifune</i>	15
<i>funivie monofuni a collegamento temporaneo:</i>		
	- veicoli aperti e seggiole fino a quattro posti	0,6
	- seggiole con schermo mobile fino a quattro posti	0,8
	- seggiole aperte con più di quattro posti	1,1
	- seggiole con schermo mobile con più di quattro posti	1,6
C7 =	- veicoli chiusi con viaggiatori in piedi	1,1
	- veicoli chiusi con viaggiatori seduti	1,6
<i>funivia monofuni ad attacchi fissi</i>		
	- a grappoli (pulsante)	1,2
	- veicoli equidistanti (non pulsante)	0,25
	sciovie a fune alta	0,1
	sciovie a fune bassa	0,02

C8 =	funivie bifuni	0,45
	funivia monofuni a serraggio od agganciamento automatico	0,35
	funivie monofuni ad attacchi fissi	0,05
	sciovie	0

Il costo convenzionale delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso ed a struttura metallica è pari al 35% del costo convenzionale dell'intero impianto, risultante dalla formula sopra riportata.

I costi massimi aggiuntivi per la pedana mobile prevista per gli sciatori vengono fissati in:

a) euro 83.000,00 per le seggiovie mono o biposto;

b) euro 93.000,00 per seggiovie triposto;

c) euro 103.000,00 per seggiovie con veicoli a quattro o più posti.

02R0588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33/51/Leg. (regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 9 luglio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 ed in particolare l'art. 15 come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Accesso al Fondo sociale europeo) avente per oggetto «Regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1242 di data 7 giugno 2002, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modifiche ed integrazioni al regolamento e ne ha autorizzato l'emanazione;

Decreta:

di emanare le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso al Fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000.

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli interventi di formazione a domanda individuale sono attuati attraverso l'erogazione di buoni formativi e borse di studio secondo quanto disposto dal Capo III-bis.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 6 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti formativi il cui accreditamento è stato concesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia

nelle altre regioni, nella provincia autonoma di Bolzano o negli altri Stati membri dell'Unione europea, possono ottenere l'affidamento in gestione di interventi formativi purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e si impegnino a rispettare le condizioni di cui all'art. 8, comma 2».

Art. 3.

Modifica dell'art. 7 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., nel comma 1, punto *a)*, le parole: «per il triennio successivo al termine per la conclusione del procedimento di accreditamento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intero periodo di durata dell'accREDITAMENTO».

2. Nel comma 3 le parole: «finalità costitutive» sono sostituite dalle seguenti: «finalità statutarie».

Art. 4.

Modifica dell'art. 10 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., nel comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ove l'accREDITAMENTO sia richiesto da soggetti aventi da meno di due anni tra le proprie finalità statutarie l'esercizio dell'attività di formazione ovvero da soggetti privi per lo stesso periodo di esperienza formativa, si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3».

Art. 5.

Modifica dell'art. 16 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. le parole: «con deliberazione adottata secondo la procedura prevista dall'art. 2, comma 3» sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 2, comma 2».

Art. 6.

Modifica dell'art. 27 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. le parole: «nell'allegato *A*) al presente regolamento, riportante anche l'eventuale importo massimo riconoscibile» sono sostituite dalle parole: «con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 2.».

Art. 7.

Inserimento del Capo III-bis nel D.P.G.P. 27 dicembre 2000 n. 33-51/Leg.

1. Dopo il Capo III del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. è inserito il seguente:

«Capo III-bis

INTERVENTI DI FORMAZIONE A DOMANDA INDIVIDUALE

«Art.23-bis. (*Disposizioni generali*). — 1. La Provincia autonoma di Trento attribuisce buoni formativi e borse di studio, secondo quanto disposto al presente capo, per dare la possibilità ai soggetti in età lavorativa di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.

2. I buoni formativi e le borse di studio possono essere assegnati ai soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano stati prosciolti dallo stesso, a prescindere dalla loro condizione occupazionale. Nel caso di soggetti occupati la domanda formativa risponde all'esigenza individuale del soggetto richiedente.

3. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 23-ter e 23-quater, i criteri e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio sono stabiliti con il provvedimento della giunta provinciale previsto dall'art. 2, comma 2.

Art. 23-ter.

Buoni formativi

1. I buoni formativi concessi ai sensi dell'art. 23-bis sono utilizzati unicamente per interventi formativi realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e che si impegnino a rispettare le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.

2. L'individuazione degli interventi formativi di cui al comma 1 è effettuata con la procedura di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e con i criteri di valutazione di cui al comma 4.

3. Le offerte, possono essere presentate dai soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1 anche in forma di raggruppamenti temporanei di impresa.

4. Le offerte, che dovranno includere l'assunzione dell'impegno a realizzare i proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi, sono valutate dal nucleo tecnico di valutazione previsto dall'art. 14 sulla base dei seguenti criteri:

a) rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della provincia autonoma di Trento, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;

b) aspetti qualitativi delle proposte formulate;

c) coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dalla provincia autonoma di Trento.

Art. 23-quater.

Borse di studio

1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi di livello post scuola secondaria superiore che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico e formativo.

2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti con il provvedimento della giunta provinciale di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'erogazione delle borse di studio è vincolata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio.

4. Le borse di studio rimborsano la tassa di iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dal provvedimento della giunta provinciale di cui all'art. 2, comma 2.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 25 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

All'art. 25 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., nel comma 2, dopo le parole: «garanzia fidejussoria bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa».

Art. 9.

Modifica dell'art. 26 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

1. All'art. 26 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg., il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti pubblici effettuano la rendicontazione mediante presentazione del provvedimento dell'organo competente che dia conto delle spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività finanziate o affidate in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto in sede di gestione e consuntivazione della normativa, delle procedure, degli standard e dei parametri di costo stabiliti dai competenti organismi provinciali, nazionali e comunitari. La provincia effettua il controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute dagli enti pubblici, con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento degli interventi formativi. Tale controllo è effettuato, su richiesta della provincia, presso la sede legale del soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli, vengono redatti appositi verbali di verifica.».

Art. 10.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 21 del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. è abrogato.

Art. 11.

Abrogazione dell'allegato A del D.P.G.P. 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg.

L'allegato A del decreto del presidente della giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 giugno 2002

DELLAI

02R0593

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2002, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 30 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 4.353.231.890.583, delle quali:

riscosse	L. 3.628.452.954.028
rimaste da riscuotere	L. 24.778.936.555

Art. 2.

Spese di competenza

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 2001 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 4.386.576.569.219, delle quali:

pagate	L. 3.503.737.371.704
rimaste da pagare	L. 882.839.197.515

Art. 3.

Riepilogo della competenza

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2001 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	L. 4.353.231.890.583
spese	L. 4.386.576.569.219
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2001	L. 33.344.678.636

Art. 4.

Entrate esercizi precedenti

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, sono approvati in complessive L. 909.951.520.251 e riassunti come segue:

residui attivi iscritti in conto esercizi 2000 e precedenti in carico al 1° gennaio 2001	L. 1.377.674.182.222
minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti	L. 6.974.967.187
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2001 ..	L. 1.370.699.215.035
residui attivi riscossi	L. 460.747.694.784
residui attivi degli esercizi 2000 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2001	L. 909.951.520.251

Art. 5.

Spese esercizi precedenti

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 sono approvati in complessive L. 634.971.079.149 e riassunti come segue:

residui passivi iscritti in conto esercizi 2000 e precedenti in carico al 1° gennaio 2001 ..	L. 1.385.920.110.655
minori accertamenti in conto residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti	L. 160.005.704.515
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2001	L. 1.225.914.406.140
residui passivi pagati	L. 590.943.326.991
residui passivi degli esercizi 2000 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 2001 ..	L. 634.971.079.149

Art. 6.

Riepilogo dei residui

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza propria dell'esercizio 2001 (art. 1)	L. 724.778.936.555
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2000 e precedenti (art. 4)	L. 909.951.520.251
totale ...	L. 1.634.730.456.806

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza propria dell'esercizio 2001 (art. 2)	L. 882.839.197.515
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2000 e precedenti (art. 5)	L. 634.971.079.149
totale ...	L. 1.517.810.276.664

Art. 7.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è accertato nell'ammontare di L. 149.216.037.098 derivante da:

risultato negativo della gestione di competenza (art. 3)	L.	33.344.678.636
minori accertamenti nel conto residui attivi esercizi 2000 e precedenti (art. 4)	L.	6.974.967.187
minori accertamenti nel conto residui passivi esercizi 2000 e precedenti (art. 5) . . .	L.	160.005.704.515
applicazione dell'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2000	L.	29.529.978.406
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2001	L.	149.216.037.098

Art. 8.

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2001 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	L.	4.005.117.048.293
passività	L.	2.672.696.740.252
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2001	L.	1.332.420.308.041

Art. 9.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 è determinato in L. 32.295.856.956, in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2000	L.	37.775.906.839
ricessioni nell'esercizio 2001	L.	4.089.200.648.812
pagamenti nell'esercizio 2001	L.	4.094.680.698.695
fondo cassa al 31 dicembre 2001	L.	32.295.856.956

Art. 10.

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2001 della Regione è approvato nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2001, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 7.

2. La quota di avanzo di amministrazione di cui al comma 1, è destinata al riequilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2002, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Sono regolarizzati gli accertamenti e impegni totali di L. 300.000.000 sui capitoli di contabilità speciale n. 12545 «Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000» dello stato di previsione dell'entrata e sul corrispondente capitolo 72345 dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 luglio 2002.

VIÉRIN

02R0613

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 23/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e in particolare l'art. 6, ai commi dal n. 1 al n. 7;

Considerato che con la normativa succitata si prevedono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;

Visto che gli interventi possono essere posti in essere alle condizioni previste dall'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, anche per finalità diverse dagli investimenti;

Considerato che l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000, in materia di criteri e modalità di concessione, al primo comma prevede che «i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge»;

Visto che a tale adempimento si richiama anche il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2001;

Rilevato che la presente disciplina di aiuti deve rispettare le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L.10 del 13 gennaio 2001;

Visto che per gli aiuti «*de minimis*» occorre fare riferimento al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico regolamento in materia;

Visto, agli effetti della durata del presente provvedimento, l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea (*de minimis*) che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, e che precisa inoltre che alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti *de minimis* da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al citato Regolamento;

Richiamato inoltre l'art. 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione della Comunità europea che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006, e che precisa che alla scadenza del periodo di validità del citato regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1243 del 18 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il citato regolamento resta in vigore rispettivamente nei limiti dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001, e dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 entrambi di data 12 gennaio 2001.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le direttive di priorità per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, in conformità all'art. 6, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001.

Art. 2.

Beneficiari

1. Le imprese finanziabili ai sensi della succitata normativa sono:

a) le imprese industriali e loro consorzi che svolgono attività estrattiva, di produzione e/o trasformazione di beni ed operanti nel settore delle costruzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) della classificazione ISTAT '91 e le imprese di servizio costituite sotto forma di società che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A) non-

ché i consorzi tra dette imprese aventi attività e sede nel territorio regionale la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione;

b) le imprese giovanili e femminili aventi le caratteristiche descritte nell'art. 3 del presente regolamento che svolgono attività estrattiva, di produzione e/o trasformazione di beni ed operanti nel settore delle costruzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) della classificazione ISTAT'91 e le imprese di servizio che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A) nonché i consorzi tra dette imprese aventi attività e sede nel territorio regionale la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione.

2. Sono esclusi gli aiuti per il salvataggio delle imprese in difficoltà.

3. L'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di intervento dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato è riportato nell'allegato E).

4. I requisiti sopracitati devono essere posseduti al momento della domanda e debbono persistere al momento della delibera di concessione del finanziamento da parte della banca.

5. Con apposita direttiva la giunta regionale individuerà la quota di stanziamento da riservare alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Imprenditoria giovanile e femminile

1. Per imprenditoria giovanile si intende:

a) l'impresa individuale non artigiana gestita esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 40 anni;

b) la società non artigiana i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

2. Per imprenditoria femminile si intende:

a) l'impresa individuale non artigiana gestita da donne;

b) la società di persone e la società cooperativa non artigiana costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.

3. I requisiti dell'impresa giovanile e femminile, al fine del mantenimento del beneficio, devono permanere per almeno due anni dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della banca, con eccezione del requisito dell'età per l'imprenditore individuale di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Programmi finanziabili

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione dei programmi d'investimento.

2. Sono finanziabili spese che rientrano in programmi di investimento organici documentate da fatture, ivi comprese quelle di acconto, che portano data successiva a quella della presentazione della domanda di finanziamento.

3. Sono ammissibili spese per:

a) immobili purché non rilevati da soci o società collegate;

b) macchinari, impianti ed attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo contabile, alla movimentazione dei prodotti, compresi automezzi ad uso industriale, nonché programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

c) interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali, anche all'interno dei luoghi di lavoro;

d) servizi resi da professionisti o da società specializzate, relative a studi di fattibilità e progettazione nonché quelli derivanti da prestazioni e consulenze tecniche strettamente finalizzate alla realizzazione degli investimenti stessi e all'avvio degli impianti e macchinari oggetto dell'iniziativa;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate o di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive.

4. L'acquisto di apparecchiature usate è considerato ammissibile alle seguenti condizioni:

a) che vi sia una dichiarazione del venditore che attesti l'origine dell'apparecchiatura e confermi che la stessa non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario nei precedenti sette anni;

b) che apporti una sensibile riduzione del costo relativo rispetto a quello della stessa apparecchiatura acquistata nuova, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione;

c) che abbia le caratteristiche tecniche e tecnologiche adeguate alle esigenze del progetto e rispetti le norme e gli standard appropriati.

5. Non sono ammissibili spese per scorte.

6. Tutte le spese vanno considerate al netto di I.V.A.

7. Non sono ammissibili spese per oneri accessori quali spese notarili, per imposte e tasse, per trasporti non eccezionali, per beni di facile consumo ed attrezzatura minuta.

Art. 5.

Vincolo di destinazione industriale

1. Il soggetto beneficiario non può distogliere, in tutto o in parte, i beni oggetto dell'investimento agevolato dalla destinazione industriale o di servizio alla produzione industriale per tutto il periodo del finanziamento.

2. Per tutta la durata del finanziamento i beni oggetto dell'investimento non possono essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi, a qualsiasi titolo; per i beni mobili, inoltre, sussiste - per pari durata di tempo - il divieto di trasferimento, in tutto o in parte, fuori Regione.

3. Il soggetto beneficiario che ottiene una maggiorazione d'intensità contributiva per investimenti su beni mobili ubicati nelle zone ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale è obbligato a mantenere tali beni in dette zone per un periodo di 5 anni.

4. È fatta salva la possibilità, previa comunicazione alla banca, di sostituire i beni mobili oggetto dell'investimento, divenuti inadatti all'uso o alla produzione, con altri beni mobili coerenti con l'investimento, per i quali comunque non potrà essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

5. La violazione dei predetti vincoli comporta la rideterminazione dell'operazione ai correnti valori di mercato a far data dall'alienazione o trasferimento del bene. In tal caso la banca provvede alla ricostituzione della provvista.

6. I benefici ottenuti nel periodo intercorrente tra la data di alienazione o trasferimento dei beni e la data di rideterminazione dell'operazione ai correnti valori di mercato vanno quantificati e versati, tramite la banca, all'amministrazione regionale con le maggiorazioni previste dall'art. 49, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 1.

7. In caso di parziale cessione a terzi dei beni oggetto dell'investimento, previa comunicazione alla banca, accertata da parte di quest'ultima la perdurante validità produttiva dell'investimento residuo, il finanziamento agevolato viene rideterminato proporzionalmente con pari decorrenza, mentre la restante parte del finanziamento viene

rideterminata ai correnti valori di mercato. Di ciò la banca darà notizia all'amministrazione regionale provvedendo altresì alla ricostituzione della provvista per la parte non più oggetto dell'agevolazione.

8. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di trasmettere alla banca, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il puntuale rispetto degli obblighi e dei vincoli imposti a detti soggetti.

9. La cessazione dell'attività produttiva da parte del soggetto beneficiario, dovuta a qualsivoglia causa, comporta la restituzione del debito residuo in un'unica soluzione.

10. Dei vincoli e degli obblighi deve farsi espressa menzione nel contratto di finanziamento e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario deve espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 8, e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla banca del sopravvenire di fatti e circostanze, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta.

Art. 6.

Percentuale massima di finanziamento

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibile nelle zone ammesse al beneficio degli aiuti a finalità regionale e sino al 90% nelle altre zone.

2. Le percentuali di cui al comma 1, rappresentano il limite dell'importo mutuabile che verrà restituito dal beneficiario nella sua totalità con agevolazione sul tasso di interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 9.

3. Per la definizione di piccola e media impresa industriale e di servizio si fa riferimento alla normativa regionale vigente.

Art. 7.

Durata massima del finanziamento

1. I finanziamenti dovranno avere una durata non inferiore ad anni 5 e non superiore ad anni 10.

2. Le disponibilità di provvista agevolata derivanti da ammortamento o da anticipati rimborsi dei finanziamenti agevolati potranno essere utilizzate per attivare nuovi finanziamenti a medio termine di durata superiore ai 18 mesi.

Art. 8.

Priorità

1. Nell'istruttoria delle domande di finanziamento la banca segue l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

a) nuove iniziative e nuove unità produttive;

b) riattivazioni;

c) riconversioni;

d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;

e) acquisto di stabilimenti industriali già esistenti e tecnicamente organizzati, con priorità agli acquisti effettuati mediante procedure concorsuali;

f) aiuti *de minimis*.

Art. 9.

Condizioni delle operazioni - limiti dell'aiuto

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso, riferito alla data di concessione del finanziamento agevolato.

2. Il tasso delle operazioni attivabili è pari al 65%, calcolato sul tasso di riferimento per il settore industria determinato mensilmente secondo i criteri individuati con decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.

3. L'agevolazione, ivi compreso l'eventuale cumulo con altre contribuzioni per gli stessi investimenti, dev'essere ricompresa entro i limiti di ESL previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Gli interventi dianzi regolamentati devono rispettare le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 10.

Aiuti de minimis

1. I finanziamenti possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione europea per gli aiuti *de minimis* anche per finalità diverse dagli investimenti.

2. Sono finanziabili le spese risultanti dalle seguenti voci del conto economico (art. 2425, codice civile):

a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B. 6);

b) costi per servizi (voce B. 7);

c) interessi ed altri oneri finanziari (voce C. 17).

3. Il finanziamento attivabile non potrà essere inferiore a 100.000 euro e non potrà complessivamente superare l'importo di 400.000 euro, che sarà determinato, con riferimento alle suddette voci, quale media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, come risultanti dai documenti di bilancio (conto economico).

4. Nel caso di impresa di nuova costituzione il finanziamento, sempre riferito alle medesime voci, sarà determinato sulla base delle previsioni relative ai primi tre anni di attività.

5. Per l'intervento *de minimis* il finanziamento non può avere durata superiore ai cinque anni.

6. L'impresa che ha beneficiato di un finanziamento ai sensi del presente articolo non può ottenere un analogo finanziamento se non decorsi tre anni dal precedente intervento.

Tale clausola deve essere inserita nel contratto di finanziamento.

7. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno rispettare le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

8. I settori dell'agroalimentare, della pesca e acqua-coltura sono esclusi dagli aiuti *de minimis*.

Art. 11.

Decadenza dell'intervento

1. L'intervento accordato decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo da parte dell'impresa affidata nei dodici mesi dalla data della delibera della banca, salvo motivata richiesta di proroga accolta dalla banca stessa e da questa comunicata alla Regione.

Art. 12.

Norma finale

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla CE, di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato.

2. Ad avvenuta esecutività il presente regolamento verrà comunicato alla commissione delle Comunità europee, tramite la direzione regionale degli affari europei, avvalendosi del formulario (allegato II) del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

ALLEGATO A

72.20 - Fornitura di software e consulenza informatica.

72.40 - Attività delle banche di dati.

72.60. 1 - Servizi di telematica, robotica, eidomatica. ⁽¹⁾

73.10 - Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

74.12.2 - Attività delle società di certificazione dei bilanci.

74.20 - Attività in materia di architettura, ingegneria e altre attività tecniche.

74.30 - Collaudi e analisi tecniche.

74.70 - Servizi di pulizia e disinfestazione.

74.82 - Attività di imballaggio, confezionamento.

90.00.1 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

90.00.2 - Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini.

93.12.1 - Servizi di lavanderia.

(1) Banche di dati

ALLEGATO B

ESCLUSIONE E LIMITAZIONI RELATIVI AD ALCUNI SETTORI

A) Siderurgia - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento: Decisione 2496/1996/CECA - O.U.C.E. L388 del 28 dicembre 1996).

Classificazione ISTAT '91:

13.10 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);

13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese);

27.10 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)» (tutta la classe) (*).

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, mangesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reim-

piego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

B) Siderurgia - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: «Inquadramento settori non CECA» - G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988).

Classificazione ISTAT '91:

27.22.1 «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria);

27.22.2 «Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

C) Cantieristica navale - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29 giugno 1998 - G.U.C.E. L202 del 18 luglio 1998).

Classificazione ISTAT '91:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl - costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea) - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW;

3511.3 «Cantieri di riparazioni navali» - trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di popolazione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri - riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1.

D) Fibre sintetiche - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996, e successiva comunicazione di proroga - G.U.C.E. C99 del 29 gennaio 1999).

Classificazione ISTAT '91:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali» (tutta la classe).

E) Industria automobilistica - Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 M euro o aiuti

lordi pari o superiori a 5 M euro) (ultima normativa di riferimento: «Disciplina degli aiuti» 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 «Fabbricazione di autoveicoli», limitatamente a - fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone - fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali - fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe - fabbricazione di autobus, filobus - fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 «Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi» - fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

34.30 «Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori» - fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

F) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.

Le seguenti classi e categorie sono escluse dai finanziamenti:

15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi - la produzione di oli e grassi animali non commestibili; l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini;

15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati; la produzione di oli vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.; la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione;

15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati;

15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili, fabbricazione di margarina; fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare); fabbricazione di grassi da cucina composti;

15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei; fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granturco; macinatura umida del granturco; fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio; fabbricazione di glutine; fabbricazione di tapioca;

15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici;

15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;

15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate; produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè;

15.97 - Fabbricazione di malto.

F) Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) - Le seguenti classi e categorie (colonna *a*) possono essere ammesse ai finanziamenti regionali, limitatamente agli investimenti indicati nella colonna *b*.

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
<p style="text-align: center;">15.11.1</p> <p>Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasce - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, intagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne <p style="text-align: center;">15.11.2</p> <p>Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione</p> <p style="text-align: center;">15.13</p> <p>Produzione di prodotti a base di carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti 	<p style="text-align: center;">Carne bovina, suina(*) e ovicaprina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti o marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione; <p>(*)Non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.</p>
<p style="text-align: center;">15.12.1</p> <p>Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca <p style="text-align: center;">15.12.2</p> <p>Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;</p> <p style="text-align: center;">15.13</p> <p>Produzione di prodotti a base di carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti 	<p style="text-align: center;">Carne avicola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
<p style="text-align: center;">15.12.1</p> <p>Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca <p style="text-align: center;">15.12.2</p> <p>Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;</p> <p style="text-align: center;">15.13</p> <p>Produzione di prodotti a base di carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti 	<p style="text-align: center;">Carne di struzzo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione; 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
<p style="text-align: center;">15.20</p> <p>Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce</p>	<p style="text-align: center;">Pesca</p> <p>Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>1. gli investimenti che rispettano le condizioni di cui al punto 2.4 dell'allegato 3 al regolamento CE n. 2792/1999 del 17/12/99. È ammissibile l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:</p> <p>a) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti di investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;</p> <p>b) il commercio al dettaglio</p>
<p style="text-align: center;">15.31</p> <p>Lavorazione e conservazione delle patate</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di patate surgelate precotte - la produzione di purè di patate disidratato - la produzione di snacks a base di patate - la fabbricazione di farina e fecola di patate - la sbucciatura industriale delle patate 	<p style="text-align: center;">Patate</p> <p>1. gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</p> <p>2. gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;</p> <p>3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</p> <p>4. gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</p> <p>5. gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;</p>
<p style="text-align: center;">15.32</p> <p>Produzione di succhi di frutta ed ortaggi</p> <p style="text-align: center;">15.33</p> <p>Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc. - la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi - la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta 	<p style="text-align: center;">Ortofrutta</p> <p>1. investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</p> <p>2. investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;</p> <p>3. investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</p> <p>4. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</p> <p>5. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote;</p>
<p style="text-align: center;">15.41.1</p> <p>Fabbricazione di olio d'oliva grezzo</p> <p style="text-align: center;">15.42.1</p> <p>Fabbricazione di olio d'oliva raffinato</p>	<p style="text-align: center;">Olio d'oliva</p> <p>1. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;</p> <p>2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione;</p>

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
<p style="text-align: center;">15.41.2</p> <p>Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio 	<p style="text-align: center;">Oleagnose</p> <p>1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto;</p>
<p style="text-align: center;">15.51.1</p> <p>Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt <p style="text-align: center;">15.51.2</p> <p>Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio 	<p style="text-align: center;">Latte e derivati</p> <p>1. solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;</p> <p>2. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);</p> <p>3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</p>
<p style="text-align: center;">15.61.1</p> <p>Molitura dei cereali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali <p style="text-align: center;">15.61.2</p> <p>Altre lavorazioni di semi e granaglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria 	<p style="text-align: center;">Cereali e riso</p> <p>gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;</p>
<p style="text-align: center;">15.71</p> <p>Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari 	<p style="text-align: center;">Foraggi e mangimi</p> <p>1. gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi- attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);</p> <p>2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</p> <p>3. gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame;</p>

ISTAT '91 colonna a	Investimenti ammissibili colonna b
<p style="text-align: center;">15.89.3</p> <p>Fabbricazione di altri prodotti alimentari: - <i>la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite</i></p>	<p style="text-align: center;">Uova</p> <p>1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovo-prodotti di prima e seconda generazione); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</p>
<p style="text-align: center;">15.91</p> <p>Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - <i>la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.</i></p> <p style="text-align: center;">15.92</p> <p>Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - <i>la produzione di alcol etilico di fermentazione</i> - <i>la produzione di alcol etilico rettificato</i> - <i>la produzione di lievito alcolico per la panificazione</i></p> <p style="text-align: center;">15.93.1</p> <p>Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali - <i>la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino?</i> - <i>la produzione di vino da mosto d'uva concentrato</i></p> <p style="text-align: center;">15.93.2</p> <p>Fabbricazione di vini speciali</p>	<p style="text-align: center;">Vino ed alcol</p> <p>1. nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti; 2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione dell'impresa;</p>
<p style="text-align: center;">16</p> <p>Industria del tabacco - <i>la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottimento delle foglie del tabacco</i> - <i>la fabbricazione di prodotti a base di tabacco</i> - <i>la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito</i></p>	<p style="text-align: center;">Tabacco (*)</p> <p>1. investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione 2. investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione; (*)Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.</p>

Visto, il Presidente: TONDO

02R0686

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 maggio 2002, n. 0119/Pres.

Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15/2000 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, recante «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»;

Visto in particolare l'art. 4, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale n. 15/2000, che autorizza l'erogazione di contributi a favore dei comuni, degli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, nonché a favore delle aziende per i servizi sanitari ed aziende ospedaliere, per l'utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali e per iniziative di educazione alimentare;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della sopracitata normativa regionale;

Visto l'art. 2, terzo comma del succitato regolamento che prevede, che le domande presentate da comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate «anche dalla dichiarazione di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente»;

Considerato che il citato art. 42 della legge regionale n. 7/2000 si riferisce alla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti pubblici, per iniziative per le quali il contributo è già stato concesso in via preventiva;

Ritenuto più corretto che tale dichiarazione attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore;

Visti altresì l'art. 5, secondo comma e l'art. 11, terzo comma, del regolamento medesimo, che prevedono che le spese risultino ammissibili solo se sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo;

Ritenuto più corretto indicare quali spese ammissibili, quelle sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo, in quanto la maggior parte dei servizi di ristorazione collettiva che utilizzano prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché le iniziative di educazione alimentare e di aggiornamento, risultano essere attivati a favore di allievi ed a favore del personale delle scuole e dunque subordinati ad annualità con riferimento temporale di tipo scolastico;

Visti infine l'art. 6, quinto comma, e l'art. 12, secondo comma, del più volte citato regolamento, che consentono alla giunta regionale di stabilire tetti massimi di contributo concedibile, diversi da quelli previsti rispettivamente al quarto comma ed al primo comma degli articoli 6 e 12 del regolamento;

Considerato che talune istanze di contributo presentate entro il 1° marzo 2002, hanno evidenziato, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per le iniziative di educazione alimentare, una spesa sostenuta nel corso del 2001, di gran lunga superiore a quella indirettamente prevista dal citato regolamento di attuazione;

Ritenuto pertanto di modificare, in € 154.937,07 (L. 300.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile ai sensi dell'art. 6, quarto comma del regolamento in questione ed in € 5.164,57 (L. 10.000.000) l'importo massimo di contributo concedibile ai sensi dell'art. 12, primo comma, del regolamento stesso;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1282 del 23 aprile 2002;

Decreta:

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare, dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.

Art. 1.

Modifica del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole «di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite con le parole «che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore.»

Art. 2.

Modifica del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 5, secondo comma del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres., le parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre», sono sostituite con le parole «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre».

Art. 3.

Modifica del quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000 n. 0417/Pres.

1. All'art. 6, quarto comma del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole «lire 150 milioni», sono sostituite con le parole «euro 154.937,07».

Art. 4.

Modifica del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 11, terzo comma del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre», sono sostituite con le parole «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre».

Art. 5.

Modifica del 1° comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 12, primo comma del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole «lire 5 milioni», sono sostituite con le parole «euro 5.164,57».

Art. 6.

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a partire dalle domande di contributo pervenute entro il 1° marzo 2002.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

02R0687

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 maggio 2002, n. **0124/Pres.**

Fondo sociale europeo - obiettivo 3, 2000-2006. Approvazione modifica ai regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento del consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il complemento di programmazione successivamente adottato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

Considerato che il programma operativo ed il complemento di programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

Vista la deliberazione n. 1625 dell'11 maggio 2001 con cui la giunta regionale ha approvato i regolamenti che disciplinano le modalità di attuazione degli interventi di competenza dell'agenzia regionale per l'impiego inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità contenuti sia nel programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, obiettivo 3, 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 che nel complemento di programmazione approvato dalla giunta regionale con delibera n. 3216 del 23 ottobre 2000 e adottato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

Visto il decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001, registro 1, foglio 271 e pubblicato nel Supplemento straordinario al *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2001, n. 15, con cui il Presidente della Regione ha adottato i suddetti regolamenti;

Atteso che con nota prot. n. SP. 02/D-FP/63 del 5 febbraio 2002, l'assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi ha fatto propria la proposta formulata dall'agenzia regionale per l'impiego con riferimento alla misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del

lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo), in merito all'opportunità di fissare i limiti temporali della situazione di disoccupazione che costituisce titolo per l'ammissione al finanziamento;

Concordato in ordine alla proposta dell'agenzia medesima soprattutto in relazione all'opportunità di evitare una possibile indiscriminata proliferazione delle domande per situazioni di disoccupazione temporalmente molto limitate e quindi non sintomatiche di una cronica difficoltà di trovare lavoro;

Considerato che il presente provvedimento viene predisposto dalla direzione regionale della formazione professionale quale struttura capofila del programma operativo, obiettivo 3, 2000-2006, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 6.1 del citato programma operativo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1276 del 23 aprile 2002;

Decreta:

Per le motivazioni indicate nelle premesse, è approvata la modifica all'art. 1, comma 1, del regolamento che disciplina gli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego relativi alla Misura A2 (Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo) dell'obiettivo 3, 2000-2006, adottato dal Presidente della Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001, come di seguito indicato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione.

La modifica di cui al presente decreto trova applicazione con riferimento alle domande presentate a fronte di assunzioni avvenute dopo la pubblicazione dello stesso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 maggio 2002

TONDO

Modifica ai regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo - Fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006 - adottati dal Presidente della Regione con decreto n. 0217/Pres del 6 giugno 2001.

Art. 1.

Nell'ambito della misura A2 (inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo) dei regolamenti relativi agli interventi dell'agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo - Fondo sociale europeo, obiettivo 3, 2000-2006 adottati dal Presidente della Regione con n. 217/Pres del 6 giugno 2001, l'art. 1 (Tipologia e misura degli interventi), comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere concessi incentivi per l'avviamento al lavoro di disoccupati di oltre 30 anni di età con durata della ricerca di occupazione di almeno 3 mesi e non superiore a 12 mesi, e, a prescindere dall'età, di corregionali rientranti dall'estero, assunti a tempo indeterminato o inseriti in cooperativa. Ai fini della determinazione del periodo di ricerca di occupazione si ha presente il periodo di iscrizione continuativo alle liste di collocamento.»

Visto, *il Presidente*: TONDO

02R0688

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 maggio 2002, n. 0125/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 8, comma 45, lettera a). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002);

Visto in particolare l'art. 8, comma 45, lettera a) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 1, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e, in particolare, l'art. 30, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1278 del 23 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, previsti dall'art. 8, comma 45, lettera a) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 2.

Beneficiari delle imprese artigiane

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane iscritte all'albo (AIA) nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'art. 3, comma 3.

2. Nel caso di cessione o trasformazione dell'azienda, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrata purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis*, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti *de minimis*, accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001, sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento le imprese artigiane ed i loro consorzi, nonché le cooperative artigiane e le società consortili, che operano nei settori del trasporto e delle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del «Trattato CE».

Art. 4.

Iniziativa finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:

a) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

b) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

c) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazione di impatto ambientale certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

d) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale per l'affidabilità e per la libera circolazione dei prodotti;

e) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi;

f) all'assistenza tecnico/manageriale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

g) all'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi di cui alla lettera e).

2. Gli incentivi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi ad ogni impresa una sola volta per ciascuna delle tre tipologie di intervento.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. In relazione alle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne compreso l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

2. In relazione all'iniziativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'art. 4, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*) sono ammesse a contributo le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici, finalizzate alla messa in produzione di nuovi prodotti, al miglioramento degli stessi ed all'efficienza della produzione. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali sviluppate dall'impresa richiedente.

4. Sono ammissibili a contributo le spese comprovate da idonea documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda.

Art. 6.

Intensità e ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

2. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. L'importo minimo del contributo è pari a 1.500,00 euro.

4. L'importo massimo del contributo è pari a 12.000,00 euro per le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) del comma 1 dell'art. 4, pari a 2.500,00 euro per le iniziative di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4.

Art. 7.

Termini per la conclusione delle iniziative

2. Le iniziative devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

Art. 8.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di *de minimis* percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'art. 10 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi *de minimis* concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9.

Domande inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono produrre all'amministrazione regionale idonea documentazione di spesa quietanzata comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, ed inoltre:

a) per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) copia della certificazione di conformità alle norme connesse alla tipologia di iniziativa oggetto dell'incentivo;

b) per l'iniziativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*), copia della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo rilasciato dall'organismo notificato o accreditato, e/o copia della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore;

c) per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g*) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto deposito del brevetto.

2. Nell'ambito di ciascuna iniziativa sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

02R0689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 maggio 2002, n. 0126/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, art. 5, comma 22. Regolamento recante la disciplina di attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, recante «Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995, in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali»;

Visto in particolare l'art. 32 della citata legge che introduce l'assegno di cura e assistenza, istituto economico finalizzato ad incentivare la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza di anziani o adulti non autosufficienti o con autosufficienza ridotta, a conclamato rischio d'istituzionalizzazione, prevedendo di perseguire la predetta finalità, in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, anche tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare;

Visto inoltre il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Vista la deliberazione n. 3609 del 23 novembre 1999, con la quale la giunta regionale, nel dettare le disposizioni di propria competenza ai fini dell'attuazione dell'istituto in questione, secondo quanto previsto dai commi 4, 6 e 8 dell'articolo citato, ha altresì provveduto ad approvare un'organica disciplina, avente carattere sperimentale, per la concessione e l'erogazione del beneficio economico in parola, allo scopo di assicurarne un'omogenea applicazione sul territorio regionale;

Vista inoltre la D.G.R. n. 1610 dell'11 maggio 2001, con la quale, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione n. 3609/1999, sono stati rideterminati i parametri per la quantificazione del beneficio economico per gli anni 2000 e 2001;

Ribadito il valore sperimentale della disciplina in questione, come specificatamente precisato all'art. 14 della stessa, la quale prevede che le disposizioni in essa contenute potranno essere riconsiderate sulla scorta degli esiti applicativi sul territorio;

Rilevato che, dai dati forniti dagli enti gestori relativi all'applicazione dell'istituto per gli anni 1999 e 2000, nonché delle valutazioni sulla disciplina in vigore effettuate dagli operatori territoriali e dalle parti sociali ed espresse nel corso di appositi confronti, è emersa la necessità di pervenire in tempi brevi alla complessiva revisione delle disposizioni disciplinanti l'assegno di cura e assistenza in argomento;

Visto l'art. 5, comma 22 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), con il quale è stata sospesa l'attuazione dell'art. 32 nelle more dell'emanazione di apposita disciplina attuativa a valere dal 2002, da adottarsi con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuto di adempiere con il presente provvedimento alla predetta disposizione normativa;

Considerato che, a conclusione della sperimentazione effettuata secondo il regime di cui alla D.G.R. 3609/1999 e contraddistinta — per orientamento allora comune e condiviso da parte dei servizi territoriali — da un forte supporto regolamentare regionale, pare ora opportuno avviare una nuova fase attuativa caratterizzata da una maggior valorizzazione dell'autonomia decisionale degli enti territoriali, riservando alla Regione, oltre all'assolvimento dei compiti alla stessa specificatamente attribuiti dall'art. 32 in questione, l'emanazione di una disciplina di riferimento, entro la quale, nel rispetto dei principi e delle precisazioni ivi esposti nell'intento di perseguire la massima omogeneità applicativa, possano trovare significativa espressione le scelte operate a livello territoriale;

Richiamati in proposito i commi 4 e 8 del già citato art. 32, che, ai fini dell'attuazione dell'istituto in argomento, demandano alla giunta regionale:

a) la determinazione annuale del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti (in seguito denominato per brevità «retta media alberghiera»);

b) la fissazione del reddito di riferimento oltre il quale non vi è titolo alla fruizione del beneficio economico in argomento;

c) l'individuazione delle fonti e dei soggetti che concorrono alla formazione del reddito di cui al precedente punto c);

d) l'emanazione di indicazioni in ordine alle modalità di graduazione del contributo;

Verificato con riferimento al punto a) che con deliberazione della giunta regionale n. 1240 del 18 aprile 2002, la retta media alberghiera è stata determinata in € 40,28 giornaliera;

Ritenuto, in merito alla fissazione dei limiti di reddito di cui al punto b) del già richiamato capoverso, di fare riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, per il cui calcolo, secondo le modalità nel decreto stesso stabilite, si considera di norma, fatte salve le situazioni in seguito specificate, il nucleo familiare del beneficiario della prestazione;

Posto che, ai sensi del più volte citato art. 32, la fruizione del beneficio economico oggetto del presente provvedimento può aversi sia in costanza di convivenza tra il beneficiario dell'incentivazione e il destinatario della cura sia in caso di non convivenza;

Costatato che in caso di convivenza l'assistito concorre alla formazione del nucleo familiare e che pertanto ai fini del calcolo dell'ISEE dovrebbero essere assunti anche i dati reddituali e patrimoniali allo stesso riferiti, nel mentre in caso di non convivenza i dati riguardanti l'assistito, in quanto non facente parte del nucleo familiare, non andrebbero considerati;

Evidenziata al riguardo la palese disparità di trattamento tra le fattispecie considerate, con significativo privilegio delle situazioni di non convivenza, che deriverebbe dall'ordinaria applicazione delle disposizioni del decreto legislativo summenzionato per la parte concernente la composizione del nucleo familiare;

Atteso tuttavia che l'art. 3, comma 2 del medesimo decreto consente, per particolari prestazioni, di prendere a riferimento un nucleo familiare diverso da quello anagraficamente risultante, purché determinato per «estrazione» rispetto a quest'ultimo e non per aggiunta;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare equità di trattamento alle due fattispecie sopramenzionate, di dover operare, secondo i correttivi consentiti dalla norma di cui al capoverso precedente, un'omogeneizzazione dei nuclei familiari di riferimento, procedendo al calcolo dell'ISEE, anche in caso di convivenza, tramite l'estrazione dei dati dell'assistito;

Atteso altresì che il medesimo art. 32 prevede, qualora ricorrano le condizioni nello stesso contemplate, la possibilità di attribuire il contributo anche in situazioni di affidamento parentale o eterofamiliare;

Valutata, al fine di non scoraggiare il ricorso alle forme di affidamento volute dal legislatore regionale, l'opportunità di non applicare ai casi di specie il regime previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni e di prendere in considerazione i dati reddituali e patrimoniali del solo assistito, sulla scorta dei quali determinare un indicatore della situazione economica equivalente, da calcolarsi in ogni caso con le modalità di cui al decreto legislativo in questione;

Preso atto che dalle indicazioni ricavabili dalla sperimentazione condotta ai sensi della disciplina di cui alla D.G.R. 3609/1999 emerge, tra l'altro, che il limite di accesso alla prestazione economica, allora stabilito in un ISEE di 42.000.000, non risulta sufficientemente selettivo a fronte delle risorse finanziarie disponibili;

Constatato tuttavia, che le significative modifiche e precisazioni introdotte dal menzionato decreto legislativo n. 130/2000 in ordine alle modalità di determinazione del predetto indicatore comportano, rispetto ai parametri fissati dal decreto legislativo n. 109/1998 ed utilizzati per la quantificazione del limite precedente ad opera della richiamata D.G.R. 3609/1999, una diversa rappresentazione della capacità reddituale ed una intrinseca maggior selettività;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto esposto nel paragrafo che precede, di confermare quale soglia oltre la quale non vi è titolo al percepimento del presente beneficio economico un indicatore della situazione economica equivalente di L. 42.000.000.;

Ritenuto inoltre di considerare entro tale limite, ai fini della graduazione del beneficio, le seguenti fasce reddituali:

Fasce	Indicatore della situazione economica equivalente euro	
fascia A	0	9.296,22
fascia B	9.296,22	15.493,70
fascia C	15.493,70	21.691,18

Ribadito l'opportunità, già dianzi affermata, di definire, oltre ai parametri suesposti, una disciplina di riferimento, come riportata nel documento allegato facente parte integrante del presente provvedimento, alla quale gli enti competenti possano far riferimento per un'omogenea attuazione dell'istituto sul territorio regionale;

Constatato che tale disciplina assolve inoltre, nel suo complesso, ai restanti adempimenti di specifica competenza regionale, segnatamente a quelli richiamati ai punti c) e d) del decimo capoverso del presente preambolo;

Preso atto dell'approvazione da parte dell'ANCI, Federsanità ANCI e delle Organizzazioni sindacali dei pensionati del testo relativo alla nuova disciplina di attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998 nella riunione con l'assessore alla sanità e alle politiche sociali del 22 febbraio 2002, ed in particolare della necessità di sperimentare detta disciplina a decorrere dall'anno 2002;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1241 del 18 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Disciplina di attuazione dell'art. 32 della legge regionale n. 10/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 maggio 2002

TONDO

**Regolamento recante la disciplina di attuazione
dell'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10**

ASSEGNO DI CURA E ASSISTENZA

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto dell'assegno di cura e assistenza previsto dall'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998 n. 10, quale strumento finalizzato a promuovere la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

2. L'assegno di cura e assistenza è una delle forme di intervento, tra quelle indicate all'art. 23 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, a disposizione dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 10/1998, per prevenire l'istituzionalizzazione. L'UVD utilizzerà tale forma di intervento nel rispetto degli indirizzi forniti dall'assemblea dei sindaci di cui all'art. 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, attraverso l'ente gestore, responsabile di tutto l'iter procedurale di cui alla presente disciplina.

Art. 2.

Misura e durata dell'assegno di cura e assistenza

1. L'assegno di cura e assistenza è un contributo non superiore al 60% e non inferiore al 20% del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta per anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

2. Entro i limiti di cui al comma 1, il contributo viene graduato secondo le indicazioni riportate all'allegata tabella 1.

3. Il contributo ha carattere di temporaneità e può essere revocato a seguito del mutamento delle condizioni che ne avevano comportato la concessione.

Art. 3.

Destinatari del programma assistenziale

1. I destinatari del programma assistenziale al quale viene correlato l'istituto economico disciplinato dalle presenti disposizioni sono quelli individuati dall'art. 4 della legge regionale n. 10/1998.

Art. 4.

Beneficiari dell'assegno di cura e assistenza

1. I beneficiari dell'assegno di cura e assistenza sono coloro che si fanno carico dell'accudimento dei soggetti di cui all'art. 3. Tale accudimento è da intendersi anche come assunzione di responsabilità nell'attuazione del programma assistenziale personalizzato elaborato dall'UVD, ancorché svolto con l'apporto di terzi.

2. L'individuazione del beneficiario non può prescindere dal coinvolgimento e dal consenso dell'assistito, fatte salve situazioni impediti di volta in volta valutate dall'UVD.

3. Possono essere beneficiari i familiari e gli affini entro il quarto grado della persona da assistere, con quest'ultima conviventi o non conviventi, nonché le persone che già convivono con l'assistito pur senza vincoli di parentela.

4. Possono essere inoltre beneficiarie le persone estranee che, in assenza del nucleo familiare dell'assistito o in presenza di un nucleo familiare incapace di garantire l'assistenza necessaria, vengono scelte quali accudienti direttamente dall'assistito, dai suoi parenti entro il quarto grado o, in mancanza di questi, dal sindaco del comune di residenza, su proposta dei servizi sociali. In tali casi, la formale individuazione dell'accudiente viene effettuata secondo modalità autonomamente adottate a livello locale.

5. In caso di non convivenza, il beneficiario deve di norma risiedere nel medesimo comune in cui risiede l'assistito; nei comuni capoluogo di provincia e, in via eccezionale, nel caso di residenza in comune diverso da quello dell'assistito, il beneficiario deve risiedere ad una distanza dalla dimora di quest'ultimo che sia oggettivamente compatibile, a insindacabile giudizio dell'UVD, con lo svolgimento dell'impegno di cui all'art. 6, commi 3 e 5.

Art. 5.

Compiti dell'assemblea dei sindaci di distretto e dell'ente gestore

1. L'assemblea dei sindaci di distretto, all'interno della quota assegnata del Fondo sociale regionale, definisce il budget finanziario disponibile per le finalità di cui all'art. 32, e gli indirizzi generali per un utilizzo dell'intervento corretto e compatibile con le necessità socio-assistenziali del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni legislative. Tali indirizzi avranno cura di definire con particolare riguardo le priorità di intervento, tenendo conto della casistica maggiormente rappresentata sul territorio di pertinenza e della necessità di valorizzare, tra gli altri, i casi di dimissione protetta dall'ospedale, quelli per i quali sia già stata presentata richiesta di ricovero in struttura protetta per non autosufficienti, i casi complessi assistiti a domicilio con patologie gravemente invalidanti e cronico-degenerative. Per la definizione di tale atto di indirizzo l'assemblea dei sindaci si avvale dell'analisi della domanda/bisogno del territorio e delle proposte tecniche elaborate congiuntamente dal distretto e dal servizio sociale dei comuni, del parere e delle proposte delle parti sociali e/o di altri soggetti pubblici o privati che operino in campo assistenziale, fortemente rappresentativi della realtà locale. L'assemblea dei sindaci adotta tutti gli strumenti necessari per una corretta informazione ai cittadini sugli indirizzi individuati per l'erogazione dell'assegno di cura.

2. L'ente gestore, sulla base di quanto previsto al comma 1:

a) comunica all'UVD, quale strumento tecnico del distretto e del servizio sociale dei comuni, gli indirizzi generali e le priorità stabilite come previsto al precedente comma 1;

b) comunica ed aggiorna costantemente l'UVD competente per territorio sulla capienza del budget finanziario disponibile;

c) delibera la formale concessione del contributo, sulla base delle indicazioni fornite dall'UVD secondo quanto stabilito al successivo art. 6; la concessione è in ogni caso subordinata al non superamento dei limiti di reddito stabiliti dalla giunta regionale e alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell'impegno di dare applicazione alla parte spettante del programma assistenziale, con esplicitazione della modalità di attuazione;

d) eroga il contributo, avuto riguardo alla necessità di rispondere in maniera tempestiva ai bisogni degli interessati, secondo scadenze stabilite negli atti di indirizzo dell'assemblea dei sindaci che di norma non superino il semestre;

e) sospende l'erogazione per i periodi di ricovero temporaneo della persona presso strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, superiori a 20 giorni continuativi.

Art. 6.

*Compiti dell'UVD
Modalità di concessione del beneficio*

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 2, l'assegno è concesso solo in presenza di una specifica indicazione dell'UVD sulla necessità di farvi ricorso, alternativamente o congiuntamente ad altre forme di assistenza domiciliare, pena il rischio di istituzionalizzazione.

2. Il servizio sociale dei comuni o il distretto, anche su segnalazione di altri servizi socio-sanitari o di altri soggetti coinvolti nell'attività assistenziale, sottopongono le richieste relative ai singoli casi all'esame dell'UVD, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 25 della legge regionale n. 10/1998 e degli indirizzi e delle priorità stabilite dall'assemblea dei sindaci, secondo quanto previsto dal comma 1, art. 5 del presente Regolamento.

3. L'UVD ha il compito di elaborare il piano assistenziale personalizzato di cui all'art. 25 della legge regionale n. 10/1998, identificando, attraverso una scala di valutazione multidimensionale, il programma assistenziale, le risorse necessarie, e la quota di programma realizzabile direttamente dai servizi pubblici, quella a carico dei sog-

getti beneficiari/accudienti di cui all'art. 4, comma 1, e l'apporto delle risorse del volontariato e del privato eventualmente presenti sul territorio. L'UVD inoltre valuta l'appropriatezza del presente beneficio economico a fronte del rischio di istituzionalizzazione, determinando la quota di programma a carico del beneficiario.

4. L'UVD, il servizio sociale dei comuni e il distretto forniscono ai destinatari ed ai beneficiari tutte le istruzioni e l'aiuto necessario per la corretta attuazione del programma assistenziale.

5. L'UVD fornisce le indicazioni all'ente gestore competente per territorio nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 10/1998.

6. In caso di positiva indicazione ai sensi del comma 2 da parte dell'UVD e qualora vi sia capienza del budget disponibile, l'ente gestore, per il tramite del Servizio sociale del comune di residenza, provvede ad integrare la richiesta con apposita dichiarazione del soggetto di cui all'art. 4 contenente:

a) i dati anagrafici del richiedente e della persona da assistere con la composizione del nucleo familiare di appartenenza;

b) l'impegno a comunicare ogni variazione dei requisiti che danno titolo al percepimento del presente contributo economico, entro un termine di dieci giorni dal verificarsi delle variazioni, pena la revoca del beneficio;

c) l'adesione e l'accettazione del programma personalizzato;

d) l'impegno di dare applicazione per la parte di propria competenza al programma personalizzato.

7. Ai fini di provvedere alla graduazione del contributo, l'UVD valuta il carico assistenziale spettante al beneficiario responsabile del programma, pervenendo, indipendentemente dalla scala di valutazione multidimensionale adottata, ad un giudizio di sintesi espresso con il termine di impegno di «elevata intensità», «di media intensità» o «di bassa intensità».

Art. 7.

Valutazione della condizione economica e quantificazione del contributo

1. La valutazione della condizione economica viene effettuata dall'ente gestore competente per il territorio di residenza del destina-

tario, per il tramite degli uffici dei servizi sociali periferici, sulla base dei dati forniti mediante autocertificazione, determinando l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con le modalità ed i criteri di calcolo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, fatte salve le precisazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Il nucleo familiare da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE è quello del beneficiario del contributo economico.

3. In caso di appartenenza dell'assistito al nucleo familiare del beneficiario (casi di convivenza), il calcolo dell'ISEE viene effettuato operando l'estrazione dei dati dell'assistito, che non sarà quindi considerato in sede di applicazione del coefficiente di equivalenza (come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 109/1998 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

4. Nei casi previsti dall'art. 4 comma 4, si calcola l'ISEE del solo assistito.

5. La quantificazione del contributo, per le fattispecie con giudizio di elevata intensità e di media intensità, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, viene effettuata sulla base dell'allegata tabella da parte dell'ente gestore, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dall'assemblea dei sindaci, dopo aver acquisito i dati per la valutazione della situazione economica come stabilito dal presente articolo.

Art. 8.

Verifiche

1. Coerentemente con quanto contemplato all'art. 5, il servizio sociale dei comuni ed il distretto predispongono, congiuntamente, una relazione annuale, da sottoporre all'assemblea dei sindaci, sui risultati conseguiti con il presente istituto.

2. Vengono effettuate verifiche secondo la periodicità stabilita nel piano di cui al comma 3, dell'art. 6. Le verifiche accertano la rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari al programma assistenziale e sono effettuate dai servizi sociali dei comuni in accordo con l'UVD.

TABELLA 1)

a) Profilo della quota di programma a carico del beneficiario	b) Indicatore della situazione economica equivalente	c) Contributo spettante (espresso in percentuale rispetto al contributo max erogabile)	d) Contributo giornaliero spettante
elevata intensità	fascia A € 0 - 9.296,22	80%-100%	da 19,32 a 24,16 €
	fascia B € > 9.296,22 - 15.493,70	66%-79%	da 15,94 a 19,08 €
	fascia C € > 15.493,70 - 21.691,18	50%-65%	da 12,08 a 15,70 €
media intensità	fascia A € 0 - 9.296,22	50%-65%	da 12,08 a 15,70 €
	fascia B € > 9.296,22 - 15.493,70	40%-49%	da 9,66 a 11,83 €
	fascia C € > 15.493,70 - 21.691,18	33,333%-39%	da 8,05 a 9,42 €
bassa intensità	NON VI È TITOLO		

Visto, il Presidente: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

Legge regionale n. 2/2002, articoli 40, 46 e 51. Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

Visti gli articoli 40, 46 e 51 della citata legge regionale n. 2/2002 che demandano ad un apposito regolamento la determinazione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, delle modalità di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1310 del 23 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale n. 2/2002, le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio.

Art. 2.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, il titolare o l'istitutore, ovvero il legale rappresentante o l'istitutore in caso di persone giuridiche, presenta apposita domanda alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, indirizzo del richiedente e del direttore tecnico nel caso di cui all'art. 45, comma 2 della legge regionale n. 2/2002, la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo ed il tipo di attività che si intende svolgere tra quelle indicate nell'art. 39, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 2/2002. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 12 del regio decreto n. 773/1931;

d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;

e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale n. 2/2002.

3. Alla domanda è allegata:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di persone giuridiche;

b) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'istitutore;

c) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia.

4. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, può verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti indicati nella domanda di autorizzazione.

Art. 3.

Apertura di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo

1. Per le finalità di cui all'art. 41 della legge regionale n. 2/2002, il titolare o l'istitutore, ovvero il legale rappresentante o l'istitutore in caso di persone giuridiche, è tenuto a comunicare alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'apertura e l'esercizio di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo autorizzata.

2. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della sede principale dell'agenzia di viaggio e turismo e l'amministrazione che l'ha rilasciata.

3. Alla comunicazione è allegata una pianta planimetrica dei locali della filiale da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'art. 40, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2/2002.

Art. 4.

Variazioni del contenuto dell'autorizzazione

1. In caso di variazione di taluno degli elementi di cui all'art. 2, compreso il caso di trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 40, comma 5 della legge regionale n. 2/2002, il titolare dell'autorizzazione al momento della variazione è tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che nei successivi trenta giorni, può richiedere l'invio di copie di atti o dichiarazioni attestanti le modifiche intervenute, per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

2. In caso di sostituzione del direttore tecnico con altro già iscritto all'albo regionale, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare apposita domanda alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del sostituto.

3. In caso di assenza del direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, ad esclusione del periodo di ferie, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, i motivi dell'assenza.

Art. 5.

Domanda di ammissione all'esame di idoneità

1. L'ammissione all'esame di idoneità di cui all'art. 46, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda alla direzione regionale del commercio, turismo e terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale, titolo di studio di scuola secondaria superiore e codice fiscale del richiedente, nonché l'indicazione delle lingue straniere in cui intende sostenere l'esame, con la specificazione di quella in cui intende sostenere la prova scritta. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 11 del regio decreto n. 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'art. 12 del regio decreto n. 773/1931;
- d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 6.

Svolgimento dell'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico

1. L'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è indetto almeno ogni due anni, con deliberazione della giunta regionale.

2. L'esame si svolge di fronte alla commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'art. 7, di seguito denominata commissione, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente:

- a) per la prova scritta:
 - 1) traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo;
 - 2) componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) per la prova orale:
 - 1) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
 - 2) legislazione turistica nazionale e regionale;
 - 3) cenni di geografia mondiale;
 - 4) colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;
 - 5) tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni.

3. Il mancato superamento della prova scritta comporta la non ammissione alla prova orale.

4. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, viene rilasciato l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

5. L'iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo avviene su domanda dell'interessato, debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale e codice fiscale del richiedente, e degli estremi dell'atto da cui risultano il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e l'amministrazione pubblica che lo ha rilasciato.

Art. 7.

Composizione della commissione

1. La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) un docente di tecnica turistica;
- c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa è effettuata dalla giunta regionale secondo il criterio dell'alternanza
- e) un docente di lingue straniere per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione può avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di segretario.

Art. 8.

Contenuto dei programmi di viaggio

1. I programmi di viaggio di cui all'art. 51 della legge regionale n. 2/2002 devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) le date di svolgimento del viaggio;
- b) l'itinerario;
- c) la durata;
- d) il numero dei pernottamenti, qualora la durata sia espressa in giorni;
- e) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- f) la qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
- g) i termini per le iscrizioni;
- h) il termine e le condizioni per le rinunce;
- i) le condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo;
- l) gli estremi della garanzia assicurativa.

Visto, il *Presidente*: TONDO

02R0691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
7 maggio 2002, n. 0128/Pres.

Legge regionale n. 2/2002, articoli 62 e 90. Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. recante: «Disciplina organica del turismo»;

Visti gli articoli 62 e 90 della citata legge regionale n. 2/2002 che demandano ad un apposito regolamento la determinazione delle modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, delle caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, delle modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1312 del 23 aprile 2002;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 maggio 2002

TONDO

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 62 e 90 della legge regionale n. 2/2002, le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nonché le materie dell'esame.

Art. 2.

Modalità di presentazione della scheda di denuncia dei servizi e delle attrezzature

1. Per le finalità di cui all'art. 56, comma 2 della legge regionale n. 2/2002, l'aspirante titolare in caso di strutture ricettive turistiche nuove, ovvero per le finalità di cui all'art. 58 della legge regionale n. 2/2002, il titolare o l'istitutore, presenta al comune del luogo in cui è ubicata la struttura ricettiva turistica, una apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

2. Il comune, esperiti i necessari accertamenti ed acquisita l'attestazione sanitaria contenente l'indicazione dei posti letto in ciascuna camera o unità abitativa e dei bagni e docce completi, privati e comuni, adotta il provvedimento di classificazione della struttura ricettiva turistica. Copia del provvedimento e della documentazione allegata è inviata entro trenta giorni alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Il provvedimento di classificazione è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. In caso di riclassificazione le denunce devono pervenire non oltre la scadenza del termine di cui all'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 2/2002.

4. Qualora la prima classificazione è ottenuta prima della scadenza del termine di cui all'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, ma successivamente alla scadenza del mese di giugno 2002, questa conserva validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2003.

Art. 3.

Modalità di presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva turistica, l'aspirante titolare, ovvero il legale rappresentante o l'istitutore in caso di persona giuridica, presenta apposita domanda al comune del luogo in cui è ubicata la struttura, dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
- e) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 88 della legge regionale n. 2/2002;
- f) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;
- g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva turistica;

h) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'istitutore di persona giuridica, ed in ogni caso una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura ricettiva turistica.

3. Alla domanda di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una casa per ferie di cui all'art. 71, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, è allegata una dichiarazione dalla quale risulti che la struttura ricettiva turistica ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende, per le medesime finalità.

4. Alla domanda di autorizzazione all'apertura di un rifugio alpino o escursionistico di cui all'art. 73, commi 1 e 2 della legge regionale n. 2/2002, sono allegati:

a) una corografia in scala 1:50.000;

b) una dichiarazione del gestore da cui risulti la conoscenza della zona di ubicazione e delle vie di accesso al rifugio, a quelli limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, e la capacità di apprestare le necessarie provvidenze ed i primi soccorsi in caso di pericolo. La dichiarazione non è richiesta qualora il gestore eserciti la professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida-alpina o maestro di sci in discipline alpine.

5. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal comune contiene l'indicazione della denominazione e ubicazione della struttura ricettiva turistica, la tipologia e classificazione assegnata, il numero delle camere, dei posti letto, dei bagni e delle docce.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'apertura di un rifugio alpino è rilasciato dal comune sentito il parere della delegazione regionale del CAI e del collegio regionale delle guide alpine.

Art. 4.

Denuncia di inizio attività per gli esercizi di affittacamere

1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio dell'attività di affittacamere di cui all'art. 80 della legge regionale n. 2/2002, è effettuata su apposito modulo predisposto dal comune in cui sono indicati:

a) le generalità del titolare;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del regio decreto n. 773/1931;

c) la tipologia del fabbricato;

d) il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;

e) il numero delle camere e dei posti letto;

f) i servizi igienici a disposizione degli ospiti;

g) i servizi accessori offerti;

h) i periodi di apertura;

i) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Al modulo di denuncia di inizio attività è allegata una dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare.

3. Qualora l'attività di affittacamere è esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla denuncia di inizio attività è allegato il documento comprovante il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art. 88 della legge regionale n. 2/2002.

Art. 5.

Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive turistiche

1. La denominazione della struttura ricettiva turistica non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile

a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso comune o di comuni limitrofi.

2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato conformemente ai modelli di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente regolamento.

3. Gli alberghi possono aggiungere alla denominazione propria quella di:

a) «Meublé» o «Garni» qualora forniscono servizio di alloggio e prima colazione;

b) «Lusso» qualora sono classificati a cinque stelle e sono caratterizzati da eccezionali elementi qualitativi determinati dal pregio architettonico, dall'interesse storico, dal gusto estetico e dall'ampiezza e fasto della costruzione e dall'eccezionale qualità delle dotazioni, dei mobili, degli arredi e dei servizi offerti;

c) «Grand Hotel» o «Palace» qualora sono classificati a cinque o quattro stelle;

d) «Pensione» qualora sono classificati a tre, due o una stella e forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate.

Art. 6.

Superfici minime abitabili per la suite

1. La suite di cui all'art. 64, comma 8, della legge regionale n. 2/2002, viene denominata «senior suite».

2. La «junior suite» è costituita da una camera da letto provvista di una zona allestita a salotto con superficie minima superiore del 20 per cento a quella di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44/1985 per le camere a due letti.

Art. 7.

Modalità di fissazione dei prezzi

1. I prezzi minimi e massimi dei servizi offerti nelle strutture ricettive turistiche sono comprensivi di riscaldamento, di aria condizionata, ove esistente, e di IVA.

2. I prezzi minimi e massimi sono differenziati per i periodi di bassa ed alta stagione. Il periodo di alta stagione è determinato su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo e non può superare i settantacinque giorni nel corso dell'anno solare.

3. Il prezzo della pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo; il prezzo di mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto. Il prezzo minimo della pensione non può superare la somma del prezzo dei pasti più la metà del prezzo minimo della camera a due letti; il prezzo massimo della pensione è calcolato sulla base del prezzo massimo della camera singola. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a 3 giorni.

4. La differenza tra prezzo minimo e massimo della camera ad uno o due letti con o senza bagno non può essere superiore al 100 per cento; la differenza tra prezzo minimo e massimo di pensione non deve essere superiore al 70 per cento. Qualora la differenza tra il prezzo minimo ed il prezzo massimo superi tali percentuali, il comune provvede d'ufficio alla rideterminazione del minimo.

5. Per camera con bagno si intende quella che dispone all'interno di bagni o docce completi annessi e destinati ad uso esclusivo dei suoi ospiti.

6. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare del 20 per cento quello massimo della camera ad un letto dotata di servizi equipollenti. Il prezzo massimo della camera a due letti assegnata ad una persona sola deve essere diminuito di almeno il trenta per cento qualora la struttura ricettiva alberghiera non disponga di camere ad un letto. Il prezzo intero può venire applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l'assegnazione di una camera a due letti.

7. Il supplemento giornaliero per il letto aggiunto richiesto dal cliente non può superare del 35 per cento il prezzo della camera a due letti.

8. I prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 67 della legge regionale n. 2/2002, devono essere distinti per:

- a) gli adulti;
- b) i ragazzi;
- c) le unità abitative;
- d) le piazzole. I prezzi delle piazzole comprendono l'ingresso e la sosta della prima auto o moto, la corrente elettrica senza contatore e il mezzo di pernottamento;
- e) i mezzi mobili. Per mezzi mobili si intendono gli allestimenti mobili di pernottamento, installati a cura della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 78-ter della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 100 della legge regionale n. 2/2002, quando sono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati prezzi unici da valere sia come minimi che massimi.

Art. 8.

Applicazione dei prezzi

1. I prezzi delle strutture ricettive turistiche e dei servizi annessi sono applicati conformemente ai minimi e massimi comunicati. È possibile applicare prezzi inferiori ai minimi, purché comunicati nei termini di cui all'art. 95, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, nei seguenti casi:

- a) per gruppi organizzati composti da almeno 10 persone e per i loro accompagnatori;
- b) per periodi di soggiorno continuativo di almeno quindici giorni;
- c) per bambini al di sotto dei 12 anni;
- d) per offerte di servizi turistici integrati;
- e) per offerte promozionali.

Art. 9.

Comunicazione dei prezzi alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario

1. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 95, commi 2 e 3 della legge regionale n. 2/2002, i prezzi sono comunicati a cura dei comuni alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 10.

Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva

1. La commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'art. 90 della legge regionale n. 2/2002, di seguito denominata commissione, dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'amministrazione regionale o un suo sostituto;
- c) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori o un suo sostituto;
- d) un rappresentante dell'azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o un suo sostituto;
- e) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro o un suo sostituto;
- f) un rappresentante dell'agenzia delle entrate o un suo sostituto;
- g) un docente di merceologia o un esperto in materia.

2. Funge da segretario della commissione un dipendente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La commissione si riunisce di norma ogni tre mesi, tenuto anche conto del numero delle domande di ammissione all'esame di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva.

Art. 11.


Materie dell'esame di idoneità

1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva consiste in una prova orale vertente sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica;
- b) legislazione sanitaria;
- c) legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale;
- d) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) obblighi fiscali, tributi e norme di contabilità aziendale;
- f) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 5, comma 2)

Modelli dei segni distintivi degli alberghi, delle residenze turistico-alberghiere, dei campeggi e dei villaggi turistici.



1. Il segno distintivo è costituito da:
 - una chiave per gli alberghi;
 - una chiave sormontata da una «R» per le residenze turistico-alberghiere;
 - una tenda per campeggi;
 - una casetta e una tenda per i villaggi turistici.

2. I segni distintivi sono racchiusi in un'ellisse delimitata da bordi azzurro pantone 299/c, alluminio 10/10 fondo naturale, bleu pantone 294/c.

3. La scritta indicante la tipologia della struttura ricettiva (albergo, residenza turistico - alberghiera, campeggio, villaggio turistico) è di colore azzurro pantone 299/c, ed è posta nella parte superiore dell'ellisse.

4. Nella parte inferiore dell'ellisse sono disegnate le stelle a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore azzurro pantone 299/c.

5. Nella parte superiore esterna dell'ellisse è riprodotto lo stemma della Regione in colore giallo pantone yellow/c su fondo azzurro pantone.

6. L'ellisse esterna misura 29 centimetri di larghezza e 19 centimetri di altezza ed è inserita in un rettangolo di centimetri 32 × 25.

ALLEGATO B
(riferito all'art. 5, comma 2)

Modello del segno distintivo del Bed and Breakfast



1. Il segno distintivo è costituito da un'ovale in cui è rappresentata una casa stilizzata di colore bianco su fondo di colore pantone 174/U e dalla scritta «Bed and Breakfast in Italy» di colore nero, posta nella parte superiore esterna dell'ovale e dalla scritta «B & B» di colore nero posta nella parte inferiore esterna dell'ovale e dalla scritta «ospitalità nelle case in Friuli-Venezia Giulia», di colore nero sottolineata con linee di colore pantone 174/U.

2. Il segno distintivo è inserito in un rettangolo su fondo bianco, di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.

Visto, Il Presidente: TONDO

02R0692

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 44.

Misure a sostegno delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Non applicazione della tassa di rilascio e della tassa annuale per aprire e condurre agenzie di viaggio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è sospesa l'applicazione della «tassa sulle concessioni regionali per licenza per aprire e condurre agenzie di viaggi» riportata al numero d'ordine 23 della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).

2. Il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 28 (organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) è abrogato.

Art. 2

Abrogazione dell'obbligo di deposito cauzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle agenzie di viaggio

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1997 sono abrogati.

Art. 3

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a restituire i depositi cauzionali di cui all'art. 2.

2. Coloro che abbiano costituito i depositi cauzionali attraverso polizza fidejussoria o fidejussione bancaria sono esentati da tale obbligo dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 dicembre 2001

BIASOTTI

02R0753

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 45.

Norme per la prevenzione dell'abusivismo in campo medico-odontoiatrico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivismo, è istituito il tesserino personale d'identificazione per i medici chirurghi e odontoiatri obbligatoriamente iscritti nei relativi albi professionali.

Art. 2

Utilizzo del tesserino

1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che esercitano la propria attività professionale presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il tesserino di identificazione di cui all'art. 1.

Art. 3

Modalità di rilascio del tesserino

1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalità, nonché il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.

2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del suddetto tesserino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 dicembre 2001

BIASOTTI

02R0754

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 46.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 13 del 27 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0755

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 47.

Interventi a favore dell'informazione e animazione delle zone rurali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Allo scopo di favorire l'attività di informazione e animazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale la Regione Liguria interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2

Programma di attività

1. La giunta regionale approva annualmente un programma di attività di informazione e animazione sulle politiche comunitarie per il mondo rurale, da realizzare in conformità agli orientamenti comunitari per il coordinamento della rete dei Carrefours promossi dalla Unione europea nonché sulla base delle esigenze di informazione comunitaria espresse dall'utenza, con particolare riferimento agli imprenditori e agli operatori delle zone rurali della regione.

2. La predisposizione e la realizzazione del programma di attività è affidata al Carrefour Liguria «Le valli del sole», in quanto autorizzato dall'Unione europea.

Art. 3

Soggetti interessati

1. Alla predisposizione, alla realizzazione e al finanziamento del programma di attività di cui all'art. 2 possono concorrere organismi di diritto pubblico e privato, organizzazioni professionali e produttori singoli o associati secondo le modalità che saranno successivamente stabilite dalla giunta regionale.

Art. 4

Contributi

1. Per la realizzazione del programma di attività di cui all'art. 2, la Regione concede al Carrefour Liguria «Le valli del sole» un contributo annuo.

2. Le modalità di erogazione del contributo sono fissate con atto della giunta regionale.

3. Il Carrefour Liguria «Le valli del sole» presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sulle spese effettuate per la realizzazione delle attività di cui al programma.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a L. 50.000.000 in termini di competenza del capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 del capitolo 6822 «Contributi per programmi di informazione e animazione nelle zone rurali» con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 2001

BIASOTTI

02R0756

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 22.

Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 «disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 133 del 20 settembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2002 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis (*Richiami*). — 1. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti o da catture svolte antecedentemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 settembre 2002

ERRANI

02R0671

LEGGE REGIONALE 20 settembre 2002, n. 23.

Integrazione per l'anno 2002 concernenti la concessione di contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 133 del 20 settembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione di contributi di cui all'art. 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

1. Per l'anno 2002 si applicano l'art. 18 ed il comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 8 del 1994 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 settembre 2002

ERRANI

02R0672

REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002, n. 24.

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 26 settembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e competenze

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna.

2. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione che non sono muniti di potestà regolamentare in materia seguono le disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Per i dipendenti inquadrati nell'organico consiliare, gli adempimenti e i provvedimenti che il presente regolamento attribuisce al dirigente competente in materia di personale sono svolti dal dirigente dell'organico consiliare competente individuato ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 2.

Accertamento della causa di servizio e equo indennizzo

1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'aveva diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta al dirigente competente in materia di personale, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del relativo procedimento nel rispetto dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

4. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.

5. Il provvedimento finale relativo al riconoscimento, ovvero al diniego della causa di servizio ed alla concessione, ovvero al diniego dell'equo indennizzo, viene adottato dal dirigente competente in materia di personale.

6. I termini e le fasi procedurali previste dalla presente disposizione sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Art. 3.

Spese di cura

1. Il dipendente ha facoltà di richiedere al dirigente competente in materia di personale, entro gli stessi termini previsti per la domanda di equo indennizzo e secondo la disciplina vigente per i dipendenti civili dello Stato, in quanto applicabile, il rimborso delle spese di cura per il ricovero presso istituti sanitari e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi ai quali il dipendente stesso abbia diritto di rivolgersi ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Rapporto del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente

1. Ricevuta la domanda di accertamento della causa di servizio, il dirigente competente in materia di personale, valutatane l'ammissibilità e la ricevibilità, chiede la trasmissione di un rapporto sui fatti allegati dal dipendente al responsabile della struttura cui lo stesso è assegnato.

2. Qualora colui che presenta domanda sia un responsabile di servizio ovvero un direttore generale, il rapporto di cui al precedente comma è rispettivamente redatto dal direttore generale o dall'organo politico di riferimento.

3. Il rapporto sui fatti allegati dal dipendente, preceduto da adeguata istruttoria, deve essere trasmesso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta al dirigente competente in materia di personale e deve indicare gli elementi richiesti ed ogni ulteriore informazione utile all'accertamento dei fatti.

Art. 5.

Equo indennizzo ed altre provvidenze

1. Ove il dipendente che presenta richiesta di equo indennizzo sia iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), l'equo indennizzo può essere concesso solo previa deduzione delle somme eventualmente percepite dall'interessato a titolo di provvidenze a carico dell'istituto stesso. Il procedimento per la liquidazione dell'equo indennizzo resta sospeso fino alla definizione della procedura avviata presso l'I.N.A.I.L.

2. Dall'equo indennizzo è altresì dedotto quanto percepito dall'interessato in virtù di rapporti assicurativi instaurati dalla Regione, ovvero a titolo di provvidenza a carico di altri enti pubblici.

3. La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

4. L'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue la pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di età, avuto riguardo al momento dell'evento dannoso. L'indennizzo è ridotto di un quarto se l'interessato aveva superato il cinquantesimo anno di età.

Art. 6.

Disciplina applicabile e abrogazioni

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono fatte salve le disposizioni contrattuali nelle materie oggetto di contrattazione collettiva.

3. Il regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 20 è abrogato.

Art. 7.

Norma transitoria

1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento, pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, sono regolati sino alla loro definizione dalle previgenti disposizioni.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 settembre 2002

ERRANI

02R0673

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2002, n. 13.

Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 31 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della figura professionale

1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

2. L'operatore socio-sanitario, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

- a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 2.

Formazione

1. La Regione, in applicazione dell'art. 95, comma 1, lettere a) e g) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

2. La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori della sanità, in attuazione del piano sanitario regionale, l'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale.

3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.

Art. 3.

Contesti operativi e relazionali

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività:

- a) in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo residenziale e semiresidenziale, in ambito ospedaliero e al domicilio dell'utente;
- b) in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

2. In particolare gli operatori socio-sanitari esplicano:

- a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
- b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Art. 4.

Requisiti di accesso

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 5.

Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata non inferiore a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.

3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la giunta regionale attiva moduli di formazione integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

4. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, programma corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.

Art. 6.

Materie di insegnamento e tirocinio

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 5, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) psicologica e sociale;
- c) igienico-sanitaria;
- d) tecnico-operativa.

2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario.

Art. 7.

Esame finale e rilascio dell'attestato

1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame costituita dalla giunta regionale.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso.

3. Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 8.

Titoli pregressi

1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

Art. 9.

Norme regolamentari attuative

1. La giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attività, alle competenze e alle materie di insegnamento dei corsi.

Art. 10.

Norme transitorie

1. La frequenza con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione Umbria per la formazione di operatori che svolgono la loro attività nel campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al provvedimento del 22 febbraio 2001 siglato in sede di conferenza Stato regioni, tra Ministero della sanità, Ministero della solidarietà sociale, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 8.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza - OTA è ad esaurimento. Dalla stessa data i posti di OTA, vacanti o resisi vacanti nella dotazione organica di ciascuna azienda sanitaria, non possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo professionale di operatore socio-sanitario.

3. Le norme di cui al comma 1, dell'art. 9 sono emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 17 luglio 2002

LORENZETTI

02R0614

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 19.

Tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 42
del 9 settembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

2. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
- b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
- c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi concilianti;
- d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna della organizzazione;
- e) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti;
- f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori, utenti e pubbliche amministrazioni, per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e conformarsi a standard di qualità ed efficienza.

Art. 2.

Comitato regionale degli utenti e dei consumatori

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è istituito il comitato regionale degli utenti e dei consumatori, che ha i seguenti compiti:

- a) svolge attività consultiva su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) propone alla giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche della collaborazione di università e di istituti di ricerca pubblici e privati;
- c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

2. Ai componenti il comitato regionale dei consumatori e degli utenti è corrisposta un'indennità di presenza pari a € 55,00 lordi a seduta, con il limite di ventiquattro sedute annuali.

3. Il Comitato trasmette alla giunta e al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

Nomina e composizione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. Il comitato regionale dei consumatori e degli utenti è composto:

- a) dall'assessore regionale al ramo o da suo delegato, che lo presiede;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'art. 4;
- c) da un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio.

2. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. L'attività del comitato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata con atto regolamentare regionale.

4. La funzione di segretario del comitato è svolta da un funzionario regionale del settore promozione e sviluppo delle attività commerciali della giunta regionale, designato dall'assessore al ramo e nominato con apposito atto di giunta regionale.

Art. 4.

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, è istituito, presso la giunta regionale, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale si iscrivono le associazioni di consumatori ed utenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
- b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
- c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- d) aver svolto con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;
- e) avere almeno 1500 soci nella Regione e sedi operative in almeno due province della regione;
- f) avere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con la indicazione delle quote versate dagli associati e la tenuta dei libri contabili;
- g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire gli stessi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

2. Per ottenere l'iscrizione di cui al comma 1, le associazioni presentano alla giunta regionale domanda corredata dai sotto elencati documenti:

- a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
- c) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, da cui risultino la composizione degli organi sociali, nonché i soggetti che operano all'interno delle associazioni;
- d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto previsto dalla lettera d) del comma 1.

3. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, accertata dall'ufficio competente, comporta la cancellazione dall'elenco.

4. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Tutte le associazioni dei consumatori e degli utenti già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge possono, entro sei mesi, far richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, indipendentemente dal requisito previsto dal medesimo articolo, comma 1, lettera a).

Art. 6.

Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti

1. La giunta regionale concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti, rientranti nelle finalità di cui all'art. 1, fino ad un massimo del settanta per cento dei programmi di spesa.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le associazioni presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, apposita domanda corredata dei progetti sulle iniziative da svolgere con allegato preventivo di spesa del progetto stesso.

3. Il quaranta per cento del contributo è erogato con l'approvazione del progetto, il rimanente trenta per cento è liquidato a presentazione della relazione finale dell'attività svolta.

4. Il contributo è revocato e l'eventuale somma erogata è recuperata nelle seguenti fattispecie:

a) iniziativa non realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;

b) accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

5. L'inosservanza delle modalità, relative all'utilizzazione del contributo, determina l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi finanziari successivi.

6. I criteri per la erogazione dei contributi sono stabiliti con provvedimento di giunta Regionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12.

Art. 7.

Sportello del consumatore e dell'utente

1. La giunta regionale favorisce la creazione dello sportello del consumatore e dell'utente.

2. Lo sportello del consumatore e dell'utente ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali, attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.

3. Lo sportello è gestito dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 4.

4. La giunta regionale concede contributi, nei limiti dello stanziamento del bilancio, anche per le spese correnti e di gestione dello sportello del consumatore e dell'utente.

5. La giunta regionale, sentito il parere del comitato dei consumatori e degli utenti, concede, entro il 31 dicembre, un contributo annuo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

6. I criteri di erogazione dei contributi, di cui ai commi 4 e 5 sono stabiliti con provvedimento di giunta regionale, ai sensi della legge n. 241/1990, art. 12.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, stabilito in € 51.645,69 si provvede, per l'anno finanziario 2002, con la legge di bilancio.

2. Per gli stanziamenti dei successivi esercizi finanziari si provvede con la legge di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 settembre 2002

BASSOLINO

02R0668

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7, e 11 agosto 2001, n. 10 - Disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7, è così sostituito:

«1. A ciascun gruppo consiliare, costituito in conformità delle norme in materia di regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento ed alla manutenzione dei locali destinati a sede dei gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti ed utenze elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi.

3. L'ufficio di presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature per i gruppi consiliari.

4. L'ufficio di presidenza destina, altresì, ai gruppi consiliari personale entro i seguenti limiti:

a) tre unità per ogni gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive corrispondenti alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.

5. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del consiglio regionale, le unità di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dall'art. 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono da considerarsi al di fuori della pianta organica determinata con legge regionale 3 aprile 1990, n. 11, se le unità sono in posizione di comando o di distacco.»

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le ulteriori unità da assegnare ai gruppi consiliari, rispetto a quelle in servizio ai

sensi della legge 16 maggio 2001, n. 7, sono individuate tra il personale in servizio presso il consiglio regionale, la giunta regionale o gli enti strumentali il cui bilancio è già a carico della Regione Campania.

3. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo e della conseguente nuova dotazione organica del personale, si dà mandato all'ufficio di Presidenza di indire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le selezioni interne per i posti vacanti, ai sensi della legge regionale n. 11/1990, e successive modifiche, riservando al personale dipendente e avente diritto, inquadrato nel ruolo del consiglio regionale, il sessantacinque per cento dei posti disponibili e il restante trentacinque per cento ai processi di mobilità.

Art. 2.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono così sostituiti:

«1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, art. 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, art. 14, ed ai coordinatori responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari nella misura del sessantacinque per cento.

2. È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'ufficio di presidenza 1° agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:

a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del personale di ruolo del consiglio regionale;

b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a).

3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b), è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante.»

Art. 3.

1. Agli ex presidenti di consiglio e giunta regionale rieletti è riconosciuta una sede adeguata e tutti i necessari ausili per il ruolo istituzionale svolto.

2. Agli adempimenti consequenziali a quanto previsto nel comma 1 si provvede con apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Al personale assegnato, nella presente legislatura, dall'ufficio di presidenza agli ex presidenti di consiglio e giunta regionale, rieletti nel consiglio regionale e che non hanno altri incarichi istituzionali, è riconosciuto lo stesso trattamento del personale in servizio presso le strutture di cui alla legge regionale n. 15/1989, art. 14.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui agli interventi numeri 4 e 5 del bilancio di previsione del consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti del bilancio del consiglio regionale.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 settembre 2002

BASSOLINO

02R0669

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2002, n. 21.

Norme sul diritto agli studi universitari, adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità dello statuto della Regione Campania e dei principi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono volti all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

3. La Regione persegue i fini di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto del pluralismo istituzionale ed in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche operanti sul territorio campano in cui il ruolo delle autonomie universitarie è inquadrato in un sistema regionale a rete ed in cui le diversità dei bisogni rappresentano una risorsa tesa a rafforzare il coordinamento e le sinergie.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie che rilasciano titoli aventi valore legale e delle istituzioni di alta cultura, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che hanno sede nella Regione Campania.

2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti della Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge n. 390/1991, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione 31 agosto 1999, n. 394, e gli studenti aventi nazionalità diversa da quelle appartenenti alla Unione europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato italiano ha riconosciuto lo *status* di apolide o rifugiato politico.

Art. 3.

Compiti

1. Compete alla Regione Campania l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, nonché la vigilanza sugli interventi di cui all'art. 1.

2. La Regione Campania, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 390/1991, art. 25, comma 1, ed al fine di attuare le finalità di cui all'art. 1, provvede:

a) ad istituire, presso ogni singola Università, apposite aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate «Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario - A.Di.S.U.», in seguito anche ADISU;

b) ad istituire una singola azienda per il diritto allo studio universitario riferita a più università presenti nel capoluogo di provincia, se queste manifestano la volontà di aggregarsi per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione;

c) a stipulare convenzioni con le università che intendono gestire direttamente interventi in materia di diritto allo studio universitario, di durata non inferiore ai 5 anni, di volta in volta rinnovabile per eguale periodo;

d) ad istituire una rete telematica pubblica d'informazione e reperimento di modulistica unica di tutte le ADISU della Regione per una maggiore efficienza e semplicità di accesso degli utenti alle necessarie informazioni.

Art. 4.

ADISU

1. Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento organizzativo, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all'art. 32.

Art. 5.

Convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), prevedono:

a) la tipologia dei servizi erogabili;

b) i criteri e le modalità di partecipazione all'organizzazione ed al controllo della gestione dei servizi da parte dei rappresentanti degli studenti membri eletti nel consiglio di amministrazione dell'università o, in assenza, degli studenti designati dagli organi statutari di rappresentanza studentesca;

c) le risorse umane rispettivamente impegnate, e le relative figure professionali;

d) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

e) i beni mobili e immobili messi reciprocamente a disposizione;

f) gli elementi per la valutazione di efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

TITOLO II

SERVIZI E BENEFICI

Art. 6.

Tipologia dei servizi

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, trova attuazione attraverso i seguenti servizi e benefici, comprensivi di quelli erogati agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e merito:

a) borse di studio;

b) servizio abitativo;

c) prestiti d'onore;

d) interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità;

e) servizio di ristorazione;

f) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

g) servizio di agevolazione del trasporto pubblico;

h) servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive;

i) servizio di assistenza sanitaria;

l) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile con la normativa prevista dalla legge n. 390/1991, art. 4, e con la programmazione regionale, di cui all'art. 32;

m) centri multimediali fruibili dagli studenti.

Art. 7.

Criteri e modalità di gestione. Controllo dei servizi

1. La gestione dei servizi è informata a principi di economicità in rapporto alla qualità ed alla modalità di erogazione dei servizi stessi. Alla gestione dei servizi si provvede anche con apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, avvalendosi di prestazioni rese anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università, composte da una percentuale non inferiore ai due terzi di studenti che, se iscritti da più di un anno all'università, abbiano superato almeno un esame nell'anno accademico precedente a quello della stipula delle convenzioni.

2. Le aziende stabiliscono, con apposita carta dei servizi, gli standard qualitativi e i progetti di miglioramento della qualità dei servizi. Alla gestione dei servizi individua gli strumenti di tutela dell'utente, vincola l'azienda, prevede gli indennizzi da erogare agli utenti in caso di inadempienza, nonché gli standard qualitativi minimi di cui alla programmazione regionale.

3. È costituita, presso ciascuna ADISU e presso le università convenzionate, una commissione composta da cinque studenti eletti dal consiglio degli studenti di ateneo oppure, se non costituito, dall'assemblea dei consiglieri di facoltà dell'ateneo, al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi.

4. La commissione è rinnovata ogni tre anni, ha diritto di accesso ai locali destinati ai servizi di alloggio e ristorazione comunque gestiti, formula rilievi e proposte sulla qualità dei servizi stessi.

5. L'assemblea elettiva è convocata dal presidente della competente ADISU o dal rettore dell'università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Gli studenti percepiscono un gettone di presenza pari alla metà di quello percepito dai consiglieri di amministrazione dell'ateneo di riferimento.

6. In caso di raggruppamento volontario di università costituenti un'unica ADISU la convocazione di cui sopra si intende rivolta agli organismi rappresentativi degli studenti di tutte le università di riferimento, se costituiti. In assenza, l'elettorato attivo e passivo riguarda soltanto i rappresentanti studenteschi in carica al momento.

7. Il regolamento elettorale è approvato dal consiglio di amministrazione dell'ADISU secondo lo schema tipo elaborato ai sensi della lettera e) dell'art. 35.

Art. 8.

Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite per pubblico concorso annuale. L'entità è determinata dagli atti programmatori regionali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della legge n. 390/1991, art. 4.

2. Le borse di studio non sono cumulabili con altre, ad ogni titolo attribuite, con l'eccezione di quanto previsto alla legge n. 390/1991, art. 7, comma 1, lettera d).

Art. 9.

Servizi abitativi

1. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità delle ADISU avviene mediante pubblico concorso annuale, cui sono ammessi gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla programmazione regionale.

2. La programmazione regionale definisce, inoltre:

- a) le tariffe per la fruizione del servizio;
- b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei posti alloggio;
- c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da università non campane;
- d) le modalità di utilizzo degli alloggi non assegnati a seguito di procedura concorsuale.

3. Le ADISU definiscono, conformemente alla programmazione regionale, le modalità di accesso alle residenze nei bandi di concorso e individuano, con appositi regolamenti, le modalità di fruizione, gli obblighi e i diritti degli alloggiati.

4. Le ADISU assicurano ai fuori sede, in collaborazione con le associazioni di categoria, l'assistenza legale, in caso di controversie con i proprietari di immobili presi in locazione, e la consulenza per l'applicazione della normativa di cui alla legge 9 febbraio 1998, n. 431, art. 5, relativamente ai contratti di locazione per studenti.

5. Le ADISU prevedono l'erogazione, mediante concorso pubblico, di un contributo monetario per l'abbattimento parziale del canone di locazione dovuto dai fuori sede al privato.

Art. 10.

Prestiti d'onore

1. Il prestito d'onore, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 16, è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della legge n. 390/1991, art. 4.

2. Le ADISU, nell'ambito di convenzioni con aziende ed istituti di credito, attivano altre forme di prestito a favore degli studenti.

Art. 11.

Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità

1. Le ADISU, ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intervengono con forme di ausilio strumentale per le attività didattiche, oppure con appositi contributi per l'acquisto di attrezzature specifiche, di materiale didattico differenziato e di strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali che impediscono la partecipazione attiva ai corsi di studio, nonché con un sistema di comodato d'uso di attrezzature informatiche per gli studenti disabili.

2. Le ADISU, in collaborazione con le Università, intervengono con forme adeguate per garantire agli studenti portatori di handicap, in particolare non residenti, la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche.

Art. 12.

Attività part-time

1. Le ADISU realizzano forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi erogati con regolamenti emanati nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 390/1991, art. 13, comma 3, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in attuazione della legge n. 390/1991, art. 4.

Art. 13.

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è gestito in forma diretta o indiretta secondo gli indirizzi determinati dal consiglio di amministrazione, con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità. Esso è organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimità delle strutture universitarie ed una pluralità e diversificazione delle forme di ristorazione attraverso la distribuzione di pasti completi o ridotti.

2. Le ADISU prive di strutture di mensa si avvalgono, in convenzione, delle strutture di altre ADISU in via prioritaria, compatibilmente con l'efficacia del servizio e della economicità dello stesso.

3. Le modalità di accesso sono fissate dal consiglio di amministrazione dell'ADISU con apposito regolamento, conforme alle direttive della giunta regionale in ordine alla determinazione delle tariffe aventi a base il reddito dell'utente.

4. Gli studenti, di ogni nazionalità, temporaneamente in sede per motivi di studio, usufruiscono del servizio alle condizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

5. L'accesso al servizio di ristorazione da parte di altri soggetti è consentito, purché senza oneri aggiuntivi per l'ADISU e fatta salva la funzionalità del servizio.

Art. 14.

Servizio di informazione e di orientamento al lavoro

1. Il servizio rappresenta agli studenti e ai laureati le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi universitari, fornendo gli strumenti per una scelta consapevole legata alle propensioni individuali anche attraverso l'accesso a banche dati.

2. Il servizio svolto in collaborazione con le università di riferimento e con le province, raccordandosi con i centri per l'impiego previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14, e con enti ed istituti specializzati.

Art. 15.

Servizio di agevolazione del trasporti

1. Per favorire gli spostamenti da e per la sede universitaria di riferimento, quelli interuniversitari ed i collegamenti tra residenze, università e centri di ristorazione, l'ADISU organizza servizi collettivi di trasporto avvalendosi di aziende pubbliche e private, selezionate con procedura di evidenza pubblica.

2. Indipendentemente da altre forme di agevolazione, può essere erogato, con concorso pubblico, un contributo per l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici locali.

Art. 16.

Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive

1. Le ADISU, in collaborazione con le università e con le associazioni studentesche, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 12, comma 1, lettera d), promuovono e sostengono iniziative tese alla crescita culturale e sportiva della comunità studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali e della autonomia delle scelte individuali.

2. Le ADISU, in collaborazione con le università, favoriscono la partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il nolo o l'acquisto di strumenti e di sussidi multimediali e la realizzazione di spazi attrezzati che consentano la fruibilità di postazioni informatiche.

3. Le ADISU, in collaborazione con le università, istituiscono servizi editoriali, librari, di riproduzione testi e dispense didattiche, bibliotecari e audiovisivi, con orari e modalità di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l'università di riferimento e ad integrazione degli stessi.

4. Le ADISU, in raccordo con le università, offrono la possibilità ad associazioni e cooperative studentesche, nonché a liste presentate alle elezioni studentesche per la nomina di rappresentanti negli organismi universitari e delle ADISU stesse, di accedere a contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi carattere di interesse generale.

Art. 17.

Servizio di assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 7, comma 3, mediante convenzioni da stipulare dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'università, con le università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le aziende sanitarie locali competenti per territorio.

TITOLO III

ORGANISMI DI GESTIONE

Art. 18.

Organi

1. Sono organi dell'ADISU:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili.

Art. 19.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza.

2. In caso di urgenza e di necessità adotta i provvedimenti che non hanno contenuto di carattere generale, di competenza del consiglio di amministrazione, al quale sono sottoposti per la ratifica, alla prima seduta utile successiva.

3. Il presidente è nominato, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della giunta regionale, d'intesa con l'università di riferimento.

4. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 20.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed è così composto:

- a) presidente;
- b) tre rappresentanti della Regione Campania, eletti dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;
- c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c);
- d) tre rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento.

2. I rappresentanti degli studenti di cui alla lettera d) sono eletti, in concomitanza con le elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca, nel consiglio di amministrazione dell'università di riferimento.

3. Se si costituisce un'unica ADISU a seguito di aggregazione volontaria di più università, la convocazione dei comizi elettorali avviene tramite atti promossi dal rettore della università cui afferisce il maggior numero di iscritti; le liste dei candidati sono uniche per ciascun corpo elettorale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Il consigliere eletto in rappresentanza degli studenti che, per qualsiasi motivo, perde lo status di studente o il diritto all'eleggibilità, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista elettorale nella quale era stato eletto il consigliere decaduto.

6. Tutti i consiglieri di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo rimangono in carica fino alla naturale scadenza del periodo per il quale il consiglio di amministrazione è stato nominato.

7. Il presidente della giunta regionale costituisce il consiglio di amministrazione anche se sono stati designati o eletti solo i due terzi dei componenti previsti al comma 6.

8. Al presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione è corrisposto un assegno mensile nei limiti rispettivamente del venticinque per cento e del quindici per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti regionali.

Art. 21.

Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISU e vigila sulla rispondenza delle attività e agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) elegge il vice presidente tra i suoi componenti a scrutinio segreto, nella prima seduta;
- b) approva il regolamento organizzativo dell'ADISU e le sue modifiche;
- c) prova il bilancio di previsione e il rendiconto generale;
- d) prova i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- e) approva la carta dei servizi;
- f) approva i bandi di concorso, relativi all'assegnazione di servizi e dei benefici;
- g) approva i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
- h) approva il regolamento di funzionamento della commissione di cui all'art. 7, comma 3, ed il relativo regolamento elettorale;
- i) approva il regolamento del personale con annessa pianta organica, comprensiva dei profili professionali all'interno di ciascuna qualifica, correlata alla qualità e quantità dei servizi e benefici effettivamente erogati sulla base dei dati statistici disponibili;
- l) definisce le modalità di partecipazione ad attività consorziate per iniziative, funzioni e compiti comuni alle ADISU;
- m) delibera la nomina del direttore amministrativo;
- n) approva le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale;
- o) approva l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della giunta regionale.

3. I regolamenti sono adottati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza dei componenti, secondo lo schema tipo elaborato ai sensi dell'art. 35, lettera e), e deliberati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione - Costituzione e validità delle deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto previsto al comma 4, esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte dal direttore dell'ADISU, che redige i relativi verbali delle sedute.

3. Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente ne ravvisa la necessità, quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta e, comunque, almeno una volta al mese.

4. Le deliberazioni concernenti il regolamento e le relative modifiche dello stesso sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta.

Art. 23.

Consiglio di Amministrazione - Scioglimento

1. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale.

2. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'ADISU, che resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.

3. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 34, la giunta regionale nomina un commissario *ad acta* per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del consiglio a provvedere nei termini assegnati.

Art. 24.

Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, eletti dal consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

2. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione, anche se nominati successivamente alla data iniziale di insediamento.

3. Il collegio esamina tutti i provvedimenti amministrativi emanati dagli organi dell'ADISU sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa.

4. Il direttore amministrativo trasmette al collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione, gli atti di cui al comma 3. Il collegio ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai provvedimenti in corso di esame e si esprime su ognuno di essi entro 15 giorni dalla data di trasmissione.

5. Le osservazioni del collegio sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro quindici giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato.

6. Se il collegio ritiene, nonostante la conferma, di ribadire le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo sancito dallo statuto della Regione Campania e dall'art. 34.

7. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'art. 38, comma 2, dello stesso decreto.

8. Al presidente del collegio dei revisori è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art. 37, comma 5.

9. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 25.

Incompatibilità

1. La carica di presidente o di componente il consiglio di amministrazione, nonché di presidente o di componente il collegio dei revisori contabili è incompatibile:

a) con quella di consigliere regionale e provinciale, sindaco o assessore comunale, presidente o assessore di comunità montane, presidente di consigli circoscrizionali;

b) con la posizione di dipendente dell'amministrazione regionale in servizio presso la struttura che svolge funzioni di vigilanza sull'ADISU;

c) con quella di membro di organi collegiali consultivi, tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti dell'ADISU;

d) con la posizione di appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;

e) con la posizione di consulente o collaboratore, ad ogni titolo, presso l'ADISU;

f) con lo *status* di professore universitario che, all'interno delle università, svolga uno dei seguenti ruoli: rettore, pro rettore, presidente di polo.

Art. 26.

Strumenti di partecipazione

1. La Regione si impegna a sviluppare strumenti di partecipazione che consentano la possibilità di una diretta partecipazione degli studenti alla individuazione dei bisogni ed alla definizione delle soluzioni per la loro soddisfazione. A tal fine, con apposito regolamento, sono individuati gli strumenti operativi per la realizzazione di tale obiettivo.

Art. 27.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo dell'ADISU è conferito dal consiglio di amministrazione sulla base di motivate e comprovate capacità dirigenziali a un candidato, selezionato a seguito di avviso pubblico, in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

2. L'incarico di direttore amministrativo, il rinnovo ed il trattamento giuridico ed economico sono definiti con contratto di diritto privato. Il compenso spettante è ragguagliato alla retribuzione del dirigente di ruolo della giunta, comprese le indennità di funzione e di risultato, secondo le direttive impartite dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno. Se l'incarico è conferito a un dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche, questi è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

4. L'incarico di direttore amministrativo ha durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per la stessa durata.

5. Al direttore amministrativo spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il direttore amministrativo è personalmente responsabile della gestione e dei risultati.

6. Il direttore formula le proposte degli atti di competenza del consiglio di amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.

7. Non può essere nominato direttore amministrativo:

a) colui che si trova in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 25;

b) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal codice penale, art. 166, comma 2;

c) colui che è sottoposto a procedimento penale per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

d) colui che è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, art. 15, e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 14;

e) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

8. Il direttore amministrativo è destituito dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi e quando il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione. Il provvedimento è adottato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.

Art. 28.

Personale

1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, provvede, entro tre mesi dall'istituzione dell'ADISU, alla prima dotazione organica del personale, avvalendosi, ove necessario e nel rispetto dei diritti dei dipendenti, delle procedure previste per la mobilità.

2. Al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della giunta regionale.

3. Le norme dei contratti collettivi di lavoro e quelle contenute nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale delle ADISU mediante atti deliberativi del consiglio di amministrazione.

4. L'ADISU può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle università di riferimento, provvedendo al rimborso all'università stessa degli oneri relativi al suddetto personale messo a disposizione.

5. L'università utilizza personale dell'ADISU, quando la gestione di alcuni interventi è affidata all'università stessa, che provvede a rimborsare l'ADISU degli oneri relativi al personale messo a disposizione.

6. Attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale.

7. Il regolamento del personale, con annessa pianta organica, è approvato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

8. In caso di mancata approvazione entro il termine di sei mesi di cui al comma 7, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

9. I concorsi pubblici per la copertura dei posti rimasti vacanti in pianta organica, sono indetti e svolti dall'ADISU, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 29.

Patrimonio

1. L'ADISU dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso;

b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla programmazione annuale di cui all'art. 32;

c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici;

d) rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali, nonché proventi dei servizi forniti.

2. Entrano a fare parte del patrimonio dell'ADISU competente i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto agli studi universitari.

3. I diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dalla legge n. 390/1991, art. 21, sono attribuiti all'ADISU competente.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II, la giunta regionale concede in comodato alle ADISU altri beni immobili.

Art. 30.

Amministrazione e contabilità

1. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle ADISU si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 31.

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. L'esercizio finanziario dell'ADISU coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione dell'ADISU, predisposto secondo le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, e del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, è adottato dal consiglio di amministrazione entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, ed è presentato a cura del Presidente della giunta regionale, nei modi e nei termini fissati dalla legge regionale n. 7/2002, art. 5, ed approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione.

3. Il rendiconto dell'ADISU è predisposto, con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2002, è adottato dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce ed è approvato unitamente al rendiconto generale della Regione.

TITOLO IV

INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 32.

Programmazione annuale

1. La giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare permanente, competente per materia, approva, entro il mese di maggio, la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario. Il parere della commissione s'intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla formale richiesta.

2. La programmazione annuale contiene un'apposita carta dei servizi in cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISU si conformano come previsto dall'art. 7, comma 2. A tali indicazioni sono vincolate anche le università che stipulano convenzioni ai sensi dell'art. 5.

3. La giunta regionale assegna alle ADISU ed alle università convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel piano annuale.

Art. 33.

Piano pluriennale per l'edilizia universitaria abitativa

1. L'assessorato all'Università predispone, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, un piano pluriennale di interventi, finalizzato al cofinanziamento degli interventi stessi da parte dello Stato al fine di realizzare:

- a) il recupero e la ristrutturazione di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze universitarie;
- b) nuove costruzioni ed acquisti di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità;
- c) l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili utilizzati per i fini istituzionali;
- d) adeguamenti delle strutture in uso alle ADISU alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- e) la manutenzione straordinaria delle strutture abitative.

2. Sono attivati, in attuazione delle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 2 dicembre 1991, n. 390, 17 febbraio 1992, n. 179, 4 dicembre 1993, n. 493, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica programmi pluriennali relativi alle esigenze abitative degli studenti, nei termini previsti dalla legge n. 338/2000, art. 1, comma 8, riservando a tale scopo una quota percentuale di finanziamenti disponibili.

3. Il piano pluriennale è approvato dalla giunta regionale.

Art. 34.

Vigilanza e controllo

1. Sono soggette all'approvazione della giunta regionale, che vi provvede entro centoventi giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'ADISU concernenti:

- a) il bilancio di previsione con allegato il piano di attività annuale e i risultati finali del controllo di gestione;
- b) l'assestamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- c) il rendiconto generale;
- d) le determinazioni relative alla pianta organica.

2. La giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede l'acquisizione di atti e documenti e dispone verifiche e ispezioni provvedendo, nei termini di legge consentiti e previa diffida al competente organo dell'ADISU, al compimento di atti dovuti con la nomina di un commissario *ad acta*, se ne è rifiutato o ritardato l'adempimento.

Art. 35.

Ulteriori attribuzione della Regione

1. La Regione Campania:

- a) coordina l'attività per il diritto agli studi universitari per assicurare il massimo possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi, resi in ambito regionale;
- b) raccorda le modalità di accesso ai servizi del sistema regionale;
- c) stabilisce standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione;
- d) semplifica e migliora le procedure per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di contributi e benefici;
- e) elabora lo schema tipo dei regolamenti delle ADISU oggetto di successiva approvazione secondo le procedure previste;
- f) sviluppa, in collaborazione con le università, le azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati;

g) raccorda la gestione in ambito regionale con le attività di pari contenuto svolte presso altre Regioni;

h) sovrintende e vigila affinché vi sia compatibilità di strumenti ed omogeneità di acquisizione e trattamento dei dati propri dei sistemi informatici delle ADISU e delle università;

i) attiva un sistema di monitoraggio della vita universitaria degli studenti, nonché della efficienza ed efficacia dei servizi e dei benefici, offerti a sostegno del diritto agli studi universitari, mediante l'istituzione di un sistema informativo e statistico, avvalendosi dei dati forniti dalle stesse ADISU e dalle strutture pubbliche operanti sul territorio, da assumere a supporto della programmazione degli interventi;

l) promuove e realizza, anche in collaborazione con le ADISU, con le università di riferimento e con le istituzioni pubbliche interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti il diritto allo studio universitario;

m) cura la circolarità delle informazioni disponibili con apposito bollettino;

n) verifica i risultati complessivi della gestione;

o) stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d'onore;

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), i), l) e m), è istituito un fondo di accantonamento non superiore al due per cento delle disponibilità previste per l'anno finanziario di riferimento sulla corrispondente unità previsionale di base.

Art. 36.

Comitato di coordinamento delle ADISU

1. Al fine di assicurare un'organizzazione delle ADISU secondo i criteri di efficienza gestionale, improntata alla massima efficacia dei risultati ed ottimizzare le risorse in un processo di offerta degli interventi previsti dalla presente legge, è istituito, presso l'assessorato regionale all'università, un apposito comitato di coordinamento delle ADISU.

2. Il comitato è presieduto dall'assessore regionale all'Università ed è composto dai presidenti degli organismi di gestione, dai rettori delle università convenzionate, dai dirigenti regionali del settore competente e da esperti nominati dall'assessore per l'esame di materie specifiche.

3. I direttori amministrativi delle ADISU forniscono al comitato supporto tecnico.

4. L'attività del comitato è funzionale a quella programmatica della Regione.

Art. 37.

Conferenza Regione - Università

1. Il coordinamento tra gli interventi della Regione e gli interventi delle università è attuato mediante apposita conferenza, alla quale partecipano i rappresentanti della Regione garantendo la partecipazione di tutte le università aventi sede nella Regione.

2. La conferenza, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore all'Università, è costituita dai seguenti membri:

- a) assessore regionale all'Università, o suo delegato, in funzione di presidente;
- b) rettori delle università o loro delegati;
- c) presidenti delle ADISU;
- d) uno studente universitario per ciascuna ADISU eletto, con il sistema del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione delle ADISU medesime;
- e) uno studente universitario per ciascuna Università convenzionata, eletto, con il metodo del voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti, in seno ai consigli di amministrazione delle uni-

versità stesse o, in assenza degli organi statutari di rappresentanza studentesca, nel corso di regolare assemblea appositamente convocata dal rettore.

3. Il decreto di nomina è adottato quando sono state acquisite le designazioni di almeno due terzi dei componenti. La conferenza Regione-Università dura in carica cinque anni. Le sedute della conferenza sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti assegnati oltre al Presidente.

4. La componente studentesca si rinnova in concomitanza con il rinnovo dei consigli di amministrazione delle università.

5. La conferenza adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, esprime pareri ed avanza proposte sulle ipotesi di sviluppo universitario in Campania per gli aspetti inerenti il diritto allo studio.

6. Alla conferenza sono invitati, su specifici argomenti, rappresentanti di altre amministrazioni.

7. La conferenza è indetta per questioni locali dal rettore di ciascuna università. A tal fine, nell'ambito della conferenza, sono previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 38.

Tassa regionale per il diritto allo studio

1. La tassa regionale istituita con legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania.

2. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1.

3. Tale disposizione si applica anche agli studenti degli istituti superiori di grado universitario di cui alla legge n. 508/1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario.

4. L'importo della tassa è fissato in € 62 ed è aggiornato, per gli anni successivi, con la legge di previsione del bilancio regionale.

5. La tassa di cui al comma 1, è corrisposta dagli studenti in un'unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio ed è corrisposta mediante versamento su conti correnti postali intestati alla Regione Campania - area generale di coordinamento bilancio, ragioneria e tributi, settore finanze e tributi, servizio di tesoreria e settore riscontro e vigilanza sul servizio di tesoreria e bilancio di cassa.

6. La tassa regionale è rimborsata ai beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti in attuazione della legge n. 390/1991, art. 4. La tassa è rimborsata agli studenti risultati idonei nelle graduatorie formulate dalle ADISU per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 8.

7. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono iscritti nel bilancio regionale.

8. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi relativi alla tassa di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

Art. 39.

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. La tassa prevista dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 190, comma 1, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, provvisti di titolo in quanto accademico

conseguito in una università avente sede in Campania, costituisce tributo proprio della Regione Campania, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, art. 121, per l'incremento delle risorse finalizzate agli interventi del diritto allo studio universitario.

L'ammontare della tassa è di € 104 e può essere rideterminato in sede di approvazione del bilancio regionale.

2. La tassa di cui al comma 1, corrisposta dagli interessati con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania - Area generale di coordinamento bilancio, ragioneria e tributi, settore finanze e tributi, servizio di tesoreria e settore riscontro e vigilanza sul servizio di tesoreria e bilancio di cassa.

3. Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si dà luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono iscritti nel bilancio regionale.

5. All'accertamento, liquidazione e riscossione, all'applicazione delle sanzioni, alla decadenza, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, relativi al tributo di cui al comma 1, si applicano le norme previste alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

Art. 40.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, per il corrente esercizio finanziario con le risorse di cui alla unità previsionale di base 3.10.28.

2. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 41.

Accertamenti, sanzioni, pubblicità.

1. In materia di accertamenti, sanzioni e pubblicità, relativamente ai servizi ed ai benefici, si applicano gli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 390/1991.

2. Le ADISU e le università convenzionate inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'amministrazione finanziaria, così come previsto dalla legge n. 390/1991, art. 22, comma 3.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale all'università, la giunta regionale delibera le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, anche sulla base delle determinazioni delle università in ordine alla stipula della convenzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), o della eventuale aggregazione volontaria, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), così come previsto dalla legge n. 390/1991, art. 25.

2. Fino all'adozione del predetto provvedimento, gli EDISU costituiti ai sensi delle leggi regionali 24 gennaio 1986, n. 3, e 25 agosto 1989, n. 9, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari.

3. Se si ha coincidenza nell'Università di riferimento con il preesistente organismo - EDISU - istituito ai sensi delle citate leggi regionali n. 3/1986, e n. 9/1989, l'ADISU stessa subentra a tutti gli effetti

nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine sono eletti i nuovi organismi.

4. Gli organismi che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non risultano assorbiti dalle corrispondenti ADISU, sono posti in liquidazione cui provvede un commissario nominato, su proposta dell'assessore regionale all'università, con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa. La liquidazione è portata a termine entro un anno.

5. Allo scadere del termine di cui al comma 4, il commissario liquidatore presenta all'assessorato regionale all'università una relazione di chiusura della gestione liquidatoria, dalla quale risultano le attività e le passività in sospeso, cui provvede direttamente la competente struttura regionale con oneri a carico del bilancio regionale. Le entrate che derivano dalla realizzazione delle attività sono introitate dalla Regione.

6. I beni immobili nella disponibilità degli organismi di cui al comma 4, non concessi in uso all'università convenzionata, sono acquisiti al patrimonio regionale.

7. Alle esigenze di personale di cui all'art. 28, comma 1, si fa fronte, prioritariamente, con il personale del ruolo EDISU.

8. Nell'assegnazione di personale all'ADISU si tiene conto dello specifico profilo professionale di ciascun dipendente, per consentire l'ideale applicazione dei criteri vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in materia di trasferimento.

9. Il personale di ruolo dell'EDISU, in soprannumero rispetto alle esigenze delle ADISU, è riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 29/1993, articoli 30, 31 e 32.

10. Se si determina, comunque, un esubero di personale rispetto alle piante organiche delle aziende definite ai sensi dell'art. 28, il personale già in servizio di ruolo presso l'EDISU è posto in mobilità ai sensi dell'art. 28, comma 5, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 29/1993, art. 32, comma 2.

12. Tutti i regolamenti attuativi sono varati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 43.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme sul delitto allo studio in ambito universitario, di cui alle leggi regionali n. 3/1986, e n. 9/1989.

Art. 44.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto della Regione Campania, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 3 settembre 2002

BASSOLINO

02R0670

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 22.

Approvazione conto consuntivo reso dall'ente per il diritto allo studio universitario - E.DI.S.U. - Napoli/2 - Anno accademico 1996/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 45 del 27 settembre 2002)

(Omissis).

02R0743

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 23.

Approvazione conto consuntivo reso dall'ente per il diritto allo studio universitario - E.DI.S.U. - Napoli/2 - Anno accademico 1997/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 45 del 27 settembre 2002)

(Omissis).

02R0744

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 24.

Approvazione conti consuntivi resi dagli enti per il diritto allo studio universitario Napoli/1, Napoli/2, Salerno e Caserta - Anno accademico 1998/1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 45 del 27 settembre 2002)

(Omissis).

02R0745

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 25.

Approvazione bilanci preventivi resi dagli enti per il diritto allo studio universitario - E.DI.S.U. - Napoli/1, Napoli/2, Salerno, Caserta e Benevento - Anno accademico 1999/2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 45 del 27 settembre 2002)

(Omissis).

02R0746

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 29.

Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore sanità.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rivisitazione tariffario per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali

1. Dal 1° giugno 2002 le tariffe in vigore per le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale rese dalla Regione avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché dai soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonché della delibera regionale n. 316/1999 e successive modificazioni nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* dello stesso decreto, vengono ridotte ad eccezione delle branche a visita di 12 punti percentuali rispetto a quelli individuati dal tariffario in vigore alla data del 1° giugno 2002 e fino al 30 settembre 2002 entro cui dovrà entrare in vigore il nuovo tariffario regionale.

2. In deroga al principio di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione di giunta regionale saranno definiti i meccanismi per l'ulteriore, eventuale, abbattimento delle tariffe vigenti in modo da ricondurre la spesa entro i tetti programmati.

3. Dagli abbattimenti tariffari, di cui ai commi precedenti, sono escluse le alte specialità e le attività a valenza speciale.

Art. 2.

Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Definizione dei livelli essenziali di assistenza

1. La giunta regionale definisce i criteri, le modalità e le soglie di ammissibilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 - Livelli essenziali di assistenza - circa l'appropriatezza delle prestazioni anche al fine di favorire forme di assistenza più idonee.

2. Il dipartimento verifica l'andamento dei LEA e trasmette annualmente alla commissione consiliare competente apposita relazione.

Art. 3.

Accordi e contratti per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e di prestazioni di specialistica ambulatoriale

1. La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli schemi tipo relativi agli accordi e contratti previsti dall'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, emanando nel contempo linee guida al fine di assicurare l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dovranno stipulare con le aziende ospedaliere, le aziende universitarie, gli IRCCS ed i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati e comunque per quelli previsti dalla legge, i contratti e gli accordi di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni.

3. Nei contratti e negli accordi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere definiti i volumi massimi di prestazioni, distinti per tipologia e per modalità di assistenza, e la remunerazione complessiva delle prestazioni stesse correlate al limite massimo di spesa determinato annualmente con deliberazione di giunta regionale.

4. Per l'anno 2002 il volume massimo delle prestazioni salvo eccezioni da motivare specificamente negli accordi e contratti, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, non potrà superare quello validato o riconosciuto nell'anno 2000 e comunque la remunerazione complessiva delle prestazioni non dovrà superare il limite massimo di spesa di cui al comma precedente.

5. L'abbattimento del 12 per cento sarà attuato nei confronti di quelle strutture private accreditate o, e, pubbliche a gestione diretta accreditate che hanno superato il tetto programmato e non nei confronti di quelle che non lo hanno superato.

6. Sono escluse, dalla determinazione del volume massimo le alte specialità e le attività a valenza speciale.

7. La mancata stipula degli accordi e dei contratti di cui al comma 1, entro i termini di cui al comma 2, imputabile al direttore generale comporta nei suoi confronti il non riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/572001, n. 502 che modifica l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1995, n. 319, in materia di indennità di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi.

8. In tal caso la giunta regionale può nominare un commissario ad *acta*.

9. Resta in ogni caso impregiudicata l'azione prevista dal comma 7 art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., per violazione di legge e del principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

10. La mancata stipula e l'inosservanza dei contratti e degli accordi di cui sopra, imputabili ai soggetti erogatori di cui all'art. 1 della presente legge, comporta il non riconoscimento dell'attività sanitaria svolta ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate.

11. In ogni caso, con provvedimento della giunta regionale, potranno essere adottati i meccanismi di abbattimenti tariffari al fine di rientrare nei tetti di spesa programmati.

Art. 4.

Rispetto delle percentuali di risorse assegnate ad ogni macrolivello dei livelli essenziali di assistenza

1. Le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di risorse finanziarie destinate ai livelli assistenziali, e degli attuali indici di ospedalizzazione (160 per mille abitanti) e del tasso di utilizzo dei posti letto non inferiore al 75%.

2. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze elevate di ricoveri inappropriati, con delibera di giunta regionale vengono definiti specifici standard e parametri per la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5.

Accreditamento regionale

1. La Regione con apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, regola le autorizzazioni e gli accreditamenti, nonché i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private tenendo conto dei principi delle

disposizioni di cui agli articoli 8-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. nonché del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e del decreto legislativo n. 229/1999.

2. Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, il dirigente generale del dipartimento sanità, sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, concede autorizzazioni ed accreditamenti, tenuto conto degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze, alle strutture in possesso dei prescritti requisiti di legge, sentito il parere dell'ASL competente e comunque in possesso dell'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'atto n. 370 del 3 maggio 2001 della giunta regionale in materia di accreditamento di nuove R.S.A. nel territorio regionale è da considerarsi, in attesa dell'emanazione del nuovo piano regionale, atto di programmazione regionale.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, dovrà procedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione di tutti gli atti di programmazione in merito al fabbisogno sanitario complessivo relativamente a case protette, centri diurni, prestazioni ambulatoriali, centri di riabilitazione, case di riposo, ecc..

Art. 6.

Atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, gli atti aziendali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., adottati dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere sono da ritenersi nulli per le parti in cui gli stessi prevedono l'istituzione di nuovi posti letto, unità operative e incrementi delle dotazioni organiche formalmente approvati con deliberazione di giunta regionale. Sono altresì nulli i piani attuativi locali per le parti che prevedono l'istituzione di nuovi servizi, l'aumento di posti letto o che non siano in linea col vigente piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 3 aprile 1995 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

2. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dovranno adeguare gli atti aziendali, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, ed i piani attuativi locali di cui sopra entro tre mesi dall'approvazione del nuovo piano sanitario regionale.

3. Per i posti letto delle unità operative dei dipartimenti che non raggiungono i parametri ottimali previsti dalla programmazione nazionale o regionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1 della legge n. 662/1996 (legge finanziaria 1997) in materia di riduzioni dei posti letto.

4. I medici di base che prima delle istituzioni dei distretti, potevano essere scelti dagli utenti di tutto il territorio delle ASL, allo scopo di rendere efficace il servizio e di evitare disagi agli assistiti, possono aprire un secondo ambulatorio, fuori dal distretto in cui sono titolari, nella località dove hanno il maggior numero di assistiti.

5. I direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e che non vi provvedano entro giorni novanta dalla emanazione della presente legge decadono dall'incarico per grave violazione di legge.

Art. 7.

Blocco assunzioni del personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione delle nuove dotazioni organiche conseguenti all'attuazione del nuovo piano sanitario regionale, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono bandire concorsi né effettuare assunzioni in qualunque forma di personale a qualsiasi categoria appartengano.

2. Tutte le procedure concorsuali in atto per le quali si è già sostenuta la prima prova alla data di entrata in vigore della presente legge possono portarsi a compimento sino alla nomina e assunzione dei vincitori.

3. In via eccezionale ed in presenza di improrogabili necessità assistenziali la giunta regionale, con propria deliberazione, potrà derogare al principio di cui al comma 1.

4. Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. in relazione alle sole procedure di idoneità per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica.

5. Sono altresì consentite le assunzioni conseguenti all'attuazione del progetto obiettivo salute mentale, già appositamente finanziate.

6. In ogni caso le assunzioni di cui ai commi precedenti dovranno fare specifico riferimento alla copertura finanziaria del bilancio d'esercizio, certificata dal direttore generale nonché alle procedure di reclutamento nei modi, forme e condizioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Per il periodo di anni due dall'entrata in vigore della presente legge sono consentiti trasferimenti e comandi solo di personale appartenente ai ruoli del servizio sanitario regionale della Calabria.

8. Il personale infermieristico che svolge funzioni diverse dalle proprie dovrà, a cura del direttore generale, essere restituito alle funzioni proprie di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Spese per beni e servizi

1. Ai sensi del decreto-legge 19 settembre 2001, n. 347 convertito, in legge n. 405 del 16 novembre 2001, le aziende sanitarie ed ospedaliere hanno, l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Convenzioni Consip S.p.a.), fatta salva la dimostrazione di ottenere migliori condizioni, e alla stipula di contratti di forniture per beni e servizi a valenza complessiva regionale.

2. Le suddette aziende promuovono, altresì, direttamente o indirettamente o su indicazione della giunta regionale intese o unioni di acquisto al fine di acquisire beni o servizi di comune interesse.

Art. 9.

Osservatorio prezzi e tecnologie

1. La giunta regionale attiva, con propria deliberazione, nella quale saranno stabilite procedure e modalità operative, l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, convertito, in legge n. 405 del 16 novembre 2001.

Art. 10.

Attività di consulenza

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere di stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni per attività che possono essere svolte con personale dipendente delle strutture aziendali.

2. In via eccezionale, con provvedimento da sottoporre a controllo della giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 2/1996, per comprovate esigenze e per singole prestazioni, i direttori generali possono conferire incarichi di consulenza.

3. Gli incarichi di consulenza stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non possono essere rinnovati alla loro scadenza, salvo quanto previsto nel comma precedente.

Art. 11.

Verifica risultati aziendali

1. Fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., alle scadenze previste, il mancato adempimento da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di quanto prescritto dalle leggi o direttive ed atti di indirizzo regionale nonché il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico ai sensi della legge n. 405/2001 ed i mancati adempimenti previsti dalla legge regionale n. 43/1996 determinano l'avvio del procedimento previsto dal comma 7 del succitato art. 3-bis.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i precisi criteri direttivi ai fini della valutazione dei direttori generali di cui all'art. 3-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.

Art. 12.

Controlli

1. Per attuare i controlli previsti dall'art. 8-octies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. con provvedimento di giunta regionale sarà istituito un settore operativo di controllo con lo scopo di verificare il rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del succitato decreto legislativo, da parte di tutti i soggetti interessati nonché la qualità dell'assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni.

Art. 13.

Spesa farmaceutica

1. Al fine di ricondurre la spesa farmaceutica nei limiti del 13% quale tetto massimo di spesa ammissibile, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 405 del 16 novembre 2001 con delibera di giunta regionale vengono adottati i seguenti provvedimenti:

1) compartecipazione all'acquisto dei farmaci prevedendo l'esclusione delle categorie protette e di quelle a basso reddito da individuarsi con lo stesso provvedimento di giunta regionale;

2) delisting dei farmaci attraverso lo spostamento in fascia C (fascia a pagamento) di farmaci per patologie non essenziali che hanno già valide alternative in fascia A (a totale carico del S.S.N.) e fascia B (a pagamento parziale);

3) distribuzione diretta dei farmaci per i primi trenta giorni immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale e comunque limitatamente al primo ciclo terapeutico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 347/2001 come convertito dalla legge n. 405/2001;

4) incentivi per i medici di medicina generale da disporsi, previo accordo con le rappresentanze sindacali di categoria;

5) applicazione normativa sui farmaci generici;

6) distribuzione diretta attraverso le strutture delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale e presidi per diabetici;

7) distribuzione diretta attraverso le strutture aziendali dei farmaci per i quali la normativa vigente prevede il doppio canale;

8) i medicinali, aventi uguale composizione e principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal servizio sanitario regionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Al riguardo, la giunta regionale dovrà dettare apposite direttive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo;

9) in ogni caso in relazione all'andamento della spesa farmaceutica la giunta regionale, anche in deroga ai commi precedenti, adotta con proprio provvedimento ulteriori misure finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica;

10) i direttori generali delle aziende sanitarie sono tenuti ad attivare procedure di controllo per verificare la veridicità delle dichiarazioni di esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Art. 14.

Certificazione di bilanci

1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie ed ospedaliere di avvalersi di società specializzate nella certificazione dei bilanci per avviare una precertificazione del bilancio di esercizio 2002 ed assicurare la certificazione del bilancio 2003 e seguenti.

2. La giunta regionale individua, secondo le procedure di legge, e con gara ad evidenza pubblica, il soggetto di provata specializzazione nel settore della certificazione dei bilanci aziendali che per assicurare uniformità di procedure sarà unico per tutte le aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Art. 15.

Collegi sindacali

1. Nelle more della costituzione dell'organismo di rappresentanza dei comuni di cui all'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. per le aziende ospedaliere il componente del collegio sindacale viene designato dalla conferenza dei sindaci del comprensorio ove è ubicata l'azienda medesima.

Art. 16.

Disinvestimenti patrimoniali, investimenti strutturali e investimenti in attrezzature tecnico-scientifiche

1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute a redigere l'inventario dei beni ed a procedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una rivisitazione dei progetti strutturali a suo tempo predisposti per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988; le aziende dovranno adottare, altresì, un piano di disinvestimento del loro patrimonio disponibile o da reddito per finanziare in tutto o in parte investimenti strutturali e/o in attrezzature scientifiche o indicare forme concrete alternative di finanziamento non escludendo il ricorso a forme di project-financing.

2. Sono inalienabili e considerati patrimonio indisponibile le strutture immobiliari dei presidi ospedalieri in attività nonché quelli di nuova costruzione o in fase di ultimazione.

Art. 17.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

1. È istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale organismo rappresentativo delle autonomie locali, con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale.

2. La conferenza permanente di cui al presente articolo è composta:

1) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;

2) dai presidenti regionali di ANCI, UPI, UNCEM e ANPCI;

3) dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;

4) da tre consiglieri regionali componenti della terza commissione consiliare sanità di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno dell'opposizione nominati dal consiglio regionale;

5) dal presidente regionale dell'ordine dei medici, farmacisti e veterinari della Regione Calabria.

2. L'assessore alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della conferenza permanente che, nella prima seduta, elegge, al suo interno, un comitato esecutivo formato da tre componenti.

3. Per la elezione del comitato esecutivo, ogni componente esprime massimo una preferenza. La conferenza permanente, entro sessanta giorni dall'insediamento, approva un proprio regolamento di funzionamento e, nell'attesa, si applica il regolamento del consiglio comunale della città capoluogo di Regione.

4. La giunta regionale prima di procedere alla approvazione della proposta di piano sanitario regionale da trasmettere al consiglio regionale acquisisce il parere della conferenza permanente. Tale parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevolmente acquisito. La giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla conferenza permanente.

5. I compiti della conferenza permanente si esplicano nei limiti di quanto riservato ad essa dal decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i..

6. Ai lavori della conferenza permanente, se richiesto, partecipano i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, il dirigente del dipartimento sanità della Regione, nonché altri dirigenti dello stesso dipartimento in relazione alle specifiche problematiche da trattare.

7. Il dipartimento sanità della Regione assicura il supporto necessario per il funzionamento della conferenza permanente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.

Art. 18.

Assunzioni mutui e risanamento disavanzo anno 2000

1. Al fine di assicurare la copertura della quota a carico della Regione inerente al disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2000, valutato in € 258 milioni, la giunta regionale - ai sensi dell'art. 4 comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 - è autorizzata a contrarre uno o più mutui a tasso variabile, di durata non superiore a venti anni, con oneri a carico della Regione, di complessivi € 258.000.000,00, suddivisi in due lotti di cui il primo di € 155.000.000,00, con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2003, ed il secondo di € 103.000.000,00, con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2004.

2. Gli oneri di ammortamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, valutati rispettivamente in € 13.000.000,00 e in € 21.600.000,00, trovano copertura con la quota parte corrispondente degli stanziamenti previsti all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2002-2004.

3. L'eventuale maggioranza di rata di ammortamento del mutuo di cui al comma 2, dovuta alla variabilità del tasso, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso specifiche leggi di bilancio.

4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2004 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

5. I direttori generali sono tenuti a formulare un piano di rientro del deficit dei propri bilanci da presentare annualmente alla giunta regionale.

Art. 19.

Servizio di elisoccorso

1. In attesa della nuova regolamentazione del servizio di emergenza-urgenza, in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, è prorogato il servizio di elisoccorso, per la base di Locri, nei modi, forme e condizioni già in atto per il servizio di eliambulanza della Regione Calabria.

2. Per lo stesso periodo, la giunta regionale è impegnata a concorrere alle spese di gestione dell'elisoccorso di Cosenza.

Art. 20.

Nomina direttori generali

1. La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile in qualsiasi momento con il venir meno del rapporto di fiducia da parte dell'organo che li ha nominati ove si riscontri un'azione di contrasto e di non osservanza dei programmi, delle direttive e degli obiettivi stabiliti dalla Regione.

Art. 21.

Istituzione di un centro oncologico di eccellenza in Catanzaro

1. La giunta regionale, nel quadro degli accordi che prevedono la realizzazione in Catanzaro di un centro oncologico di eccellenza, finalizzato a richiedere il riconoscimento quale I.R.C.C.S., è autorizzata ad assumere ogni iniziativa atta ad istituire il centro oncologico previsto in Catanzaro, anche d'intesa con l'Università Magna Graecia.

2. Le risorse necessarie per l'istituzione del centro oncologico di cui al comma precedente, verranno prelevate dai fondi trasferiti alla Regione Calabria dallo Stato ai sensi dell'art. 20, legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e dell'art. 71, legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 488 che promuovono un piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

3. La giunta regionale, è autorizzata ad individuare le eventuali forme di sperimentazione idonee per l'attivazione e la gestione del centro.

4. I fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazione CIPE 26 gennaio 1996, di cui all'art. 4, legge regionale n. 39 del 23 dicembre 1996, rimangono destinati alla riconversione delle strutture del complesso ospedaliero di Girifalco per la diversa utilizzazione che sarà individuata dalla giunta regionale.

5. La giunta regionale ai fini di cui ai commi precedenti è autorizzata a riformulare il piano approvato con deliberazione del consiglio regionale 11 febbraio 1999, n. 327.

Art. 22.

Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le presenti norme.

Art. 23.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 2002

CHIARAVALLI

02R0600

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 30.

Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,5 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2003 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2.

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1, si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2003 e relativi periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0601

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 31.

Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLA SPESA PER IL PERSONALE

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'adozione di adeguate misure, da parte degli organi di Governo e degli organi gestionali, con l'applicazione degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali, intese alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane ed alla riduzione della spesa sostenuta per il personale dipendente nel corso del triennio 2002-2004.

2. Nel corso del triennio di cui al comma precedente la spesa sostenuta, per il personale dipendente deve presentare una riduzione dell'1% annuo computato con criterio di competenza e risultante dal conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.

Art. 2.

Contenimento delle assunzioni e piano triennale dei fabbisogni di personale

1. Il piano triennale dei fabbisogni di personale sviluppa, in relazione al triennio considerato, la programmazione delle diverse assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sulla base, limitatamente al triennio 2002-2004, della verificata sussistenza dei presupposti di cui al comma 3.

2. L'atto di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale deve essere adottato, dalla giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa concertazione con le competenti organizzazioni sindacali.

3. Nel corso dell'esercizio finanziario 2002 e per il triennio di cui al precedente articolo le eventuali necessarie assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono ammesse, nell'ambito della pianificazione triennale e nell'osservanza della disciplina che regola il pubblico impiego, nonché del principio di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, subordinatamente alla verificata impossibilità di operare adeguate azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane e di introdurre idonee misure organizzative interne alle strutture richiedenti.

4. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 è operato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al personale che si avvale, a tal fine, delle strutture regionali competenti. La verifica di cui al presente comma deve, comunque, precedere l'adozione, la modifica o l'integrazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Misure diverse in materia di personale

1. A fini di contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente ai sensi dell'art. 1, la giunta regionale individua gli strumenti organizzativi e normativi, la dotazione di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle seguenti misure:

a) ridefinizione dell'assetto organizzativo generale dell'ente, sulla scorta dei seguenti principi:

razionalizzazione delle strutture di massima dimensione ed eventuale loro riaggregazione per aree funzionali di attività;

rideterminazione delle strutture organizzative intermedie e di base in funzione di tale razionalizzazione e loro ricomposizione nell'ambito delle unità organizzative di massima dimensione;

introduzione di un adeguato sistema organizzativo evidenziante assetti strutturali in gruppo o in linea, mediante la previsione di unità organizzative deputate all'esercizio di funzioni finali o strumentali, rilevanti anche ai fini dell'attuazione del controllo economico della gestione;

b) revisione di tutti gli incarichi dirigenziali in atto, ai fini di una loro armonizzazione con la nuova struttura regionale ridefinita ai sensi della precedente lettera;

c) tendenziale riduzione degli incarichi dirigenziali in posizione di linea, loro limitazione alle effettive esigenze di gestione di strutture organizzative e riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali, mediante l'adozione di appositi meccanismi incentivanti forme di esodo assistito;

d) reimpostazione di tutti i processi amministrativi, funzionali ed erogativi al fine di conseguire adeguate economie procedurali e realizzare una conseguente liberazione di risorse umane da ridestinare, ed economie finanziarie da reinvestire per altre finalità. Di tale attività razionalizzatrice è, in ogni caso, responsabile ciascun dirigente in funzione del relativo ambito di competenza. Per la reingegnerizzazione dei procedimenti e dei flussi di cui sopra, l'amministrazione regionale può avvalersi di apposite prestazioni professionali rese da consulenti esterni, non sostitutive, comune, delle attività da rendersi ad opera dei competenti livelli dirigenziali, bensì quale mero supporto, ancorché qualificato, nella conduzione delle attività stesse;

e) introduzione di un adeguato sistema di pianificazione, controllo e valutazione dell'andamento gestionale, con particolare riguardo allo sviluppo di appositi strumenti di controllo economico e strategico della gestione, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

f) elaborazione ed impiego di forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro, tendenti alla riduzione del lavoro prestato a tempo pieno. Sarà disciplinato, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa da condursi sulla base di appositi principi generali dettati con apposito atto d'indirizzo della giunta, la forma del lavoro «ripartito» e del lavoro «a chiamata», ferma restando la facoltà d'introdurre ulteriori formule gestionali flessibili del rapporto di lavoro stesso;

g) ricerca, studio, impostazione e realizzazione di diffusi interventi di esternalizzazione di funzioni e di servizi, nei casi di comprovata economicità di gestione a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli quali-quantitativi di prestazioni rese, ovvero nelle ipotesi di recupero qualitativo o quantitativo nell'erogazione di servizi o nella prestazione di funzioni a parità dei relativi profili economici. Sono, in ogni caso, attentamente monitorate, ai fini di una loro tendenziale gestione esternalizzata, tutti i processi di gestione inerenti al riconoscimento dei trattamenti economici e previdenziali al personale dipendente, la conduzione delle attività di istruzione dei procedimenti di concessione di finanziamenti a soggetti terzi e la gestione delle attività complessivamente riconducibili alla realizzazione di opere pubbliche ed alla tutela ambientale, nonché agli interventi connessi;

h) razionalizzazione delle risorse economiche correlate all'impiego delle forme di gestione dei trattamenti accessori del personale dipendente, mediante l'adozione di comportamenti ed azioni volti a scongiurare dinamiche retributive riconosciute in assenza di reali ritorni di utilità e di efficienza dell'azione pubblica, nonché a contenere fenomeni di consolidamento diffuso del trattamento economico accessorio del personale dipendente al di fuori di reali esigenze

produttive e/o di specifiche politiche di gestione delle risorse umane. Tali risorse, pertanto, dovranno orientativamente essere destinate, in ragione della loro natura, al perseguimento di obiettivi certi e misurabili, del raggiungimento dei quali sono chiamati a rispondere, in termini di utilizzo e di risultato, i competenti livelli dirigenziali;

i) realizzazione compiuta di un complessivo sistema di trasferimenti e deleghe di attribuzione in grado di effettivamente valorizzare il potenziale funzionale degli enti locali, attraverso il completamento delle azioni in atto e l'attivazione di nuovi processi di trasferimento o delega. A tal fine i dipartimenti regionali promuovono la ricognizione delle competenze delegabili o trasferibili, da realizzarsi anche mediante forme sperimentali e/o progetti speciali;

l) introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti, pubblici o privati, con oneri a carico degli enti utilizzatori;

m) attivazione di un adeguato sistema informativo interno-esterno, in grado di veicolare dati ed informazioni necessarie per l'assolvimento delle attività di competenza regionale, al fine di un sensibile recupero di produttività interna e di miglioramento dei tempi di raccolta, elaborazione e strutturazione dei dati.

2. Gli obiettivi correlati alle azioni di cui al comma precedente sono conseguiti mediante l'adozione di specifici atti di governo che individuino gli strumenti organizzativi e normativi, le dotazioni di risorse, gli organi competenti e le strutture organizzative di riferimento per la realizzazione delle misure di cui al comma 1.

3. Il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento di spesa di cui al presente articolo saranno valutati, per ciascun anno del triennio 2002-2004, quali elementi di riferimento principale per la valutazione delle prestazioni dirigenziali e per il conseguente riconoscimento economico correlato ai risultati conseguiti, anche in deroga ad ogni diversa disposizione vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere assunti, con contratto a tempo determinato e mediante specifica selezione preceduta da apposito avviso pubblico, cento giovani di età non superiore ad anni trentacinque alla data di scadenza del relativo avviso di reclutamento, laureati con punteggio non inferiore a cento su centodieci e che abbiano superato un apposito ciclo formativo presso istituzioni formative nazionali o internazionali.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di procedere alla stipula di nuovi ed ulteriori contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di avvalersi, con qualsiasi forma, di unità di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in assenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 4.

Monitoraggio della spesa a titolo di personale dipendente

1. Il dipartimento organizzazione e personale formula, mensilmente, un elenco contenente le indicazioni relative al trattamento economico corrisposto al personale addetto ai servizi regionali, distinto per area contrattuale dirigenziale e non dirigenziale, con la specifica indicazione del numero delle unità di personale ripartito per categoria, profilo professionale e posizione economica. L'elenco è trasmesso, senza ritardo, al dipartimento bilancio e finanze, unitamente alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento delle retribuzioni. Ogni variazione dei dati contenuti nell'elenco di cui sopra deve essere espressamente motivata, con l'indicazione, per esteso, dei nominativi dei beneficiari dei provvedimenti paritetici, amministrativi o giurisdizionali esecutivi che presiedono la variazione del trattamento economico corrisposto rispetto al mese antecedente.

2. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il segretario generale o, in assenza il dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale ed il dirigente del dipartimento bilancio e finanze presentano, alla giunta regionale, una relazione congiunta evidenziante l'andamento della spesa sostenuta, nel corso dell'esercizio precedente, a

titolo di personale dipendente e, nell'ipotesi di accertato incremento reale o tendenziale della spesa stessa rispetto ai precedenti esercizi, propongono gli opportuni correttivi.

Art. 5.

Pagamenti a fronte di titoli esecutivi o a seguito di condanna

1. Gli impegni di spesa relativi ai capitoli 1003112 e 1003114 del bilancio di previsione, possono essere adottati solo in base a motivato provvedimento contenente, per esteso, le indicazioni dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi o dei provvedimenti attuativi di istituti contrattuali applicati al personale regionale.

2. In caso di condanna della Regione al pagamento di competenze arretrate e relativi accessori, il dipartimento organizzazione e personale provvede alla liquidazione delle somme dovute entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo titolo esecutivo, su conforme parere dell'avvocatura regionale attestante che non sussistono ragioni tali da giustificare la proposizione di impugnazioni. In caso d'inosservanza del predetto termine, il dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale procede all'accertamento delle relative responsabilità disciplinari ed, ove sussistano i relativi presupposti, provvede all'attivazione del giudizio per responsabilità patrimoniale.

3. Il dipartimento bilancio e finanze acquisisce mensilmente gli elenchi dei pagamenti eseguiti dal tesoriere in conto sospesi a seguito di provvedimento di assegnazione di somme da parte del giudice dell'esecuzione e provvede alla regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio. L'avvocatura regionale è tenuta a trasmettere tempestivamente al dipartimento bilancio e finanze tutti gli elementi necessari per l'individuazione della natura della spesa e del relativo creditore.

Art. 6.

Trattamenti per buoni-pasto e per missioni

1. La giunta regionale adotta uno o più provvedimenti contenenti i criteri generali per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1003104 e 1003116 del bilancio di previsione. Fino all'adozione degli atti di indirizzo della giunta regionale e, comunque, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale adotta gli atti gestionali diretti ad assicurare il contenimento della spesa relativa ai predetti capitoli, dandone contestuale comunicazione alla giunta regionale.

2. A tal fine, sono determinati il numero massimo di buoni-pasto utilizzabili settimanalmente da ciascun dipendente, nonché il numero complessivo di missioni da effettuarsi, mensilmente, da parte del personale in servizio. Le missioni devono essere autorizzate esclusivamente per obiettive ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione del presente obbligo, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo, rispettivamente, ai soggetti usufruenti ed autorizzanti.

3. Prima di procedere alla liquidazione delle spese relative alle missioni effettuate dal personale e delle spese relative alla gestione del servizio di mensa, il dipartimento organizzazione e personale verifica il rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale e dal dirigente generale del dipartimento organizzazione e personale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

Ordinamento generale delle strutture regionali

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale

e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati:

a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici;

b) il numero massimo di settori istituibili non può superare il numero di cinquantacinque.

2. I dipartimenti possono essere raggruppati per aree funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.

3. Il coordinamento di area funzionale può essere affidato, con decreto del presidente della giunta regionale, ad un dirigente generale in servizio presso l'ente. La responsabilità coordinamentale dell'area funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione. L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'area funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione.

4. La giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti.

Art. 8.

Istituzione del segretariato generale

1. Nell'ambito del sistema organizzativo regionale è istituito, presso la presidenza della giunta regionale, il dipartimento «Segretariato generale», con compiti di sintesi e di coordinamento dei dipartimenti nonché, ove istituite, delle direzioni delle aree funzionali, per il migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell'ente; è altresì attribuita al segretariato generale la verifica dell'andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del presidente.

2. L'incarico di segretario generale è conferito dalla giunta regionale a dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di direttore generale per almeno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno quindici anni in organismi, enti o aziende, pubblici o privati, o che provenga dai settori della docenza universitaria, o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato con esperienza quindicennale, e che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, per la nomina a direttore generale. Al segretario generale è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti generali maggiorato del 20%.

Art. 9.

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'art. 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, è così costituito:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo

d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative presso la scuola superiore della pubblica amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la scuola superiore o altre istituzioni formative.

3. Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi».

Art. 10.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale devono precisare l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità e ai piani di programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e da eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto.

2. Gli incarichi dirigenziali:

a) hanno una durata che è correlata agli obiettivi prefissati e non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e cinque anni per i dirigenti;

b) i dirigenti generali sono revocati di diritto entro sessanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali;

c) sono rinnovabili;

d) sono regolati dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto della dirigenza e da un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico;

e) sono consensualmente risolvibili.

3. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale assunta su proposta dell'assessore al personale. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dai dirigenti con funzioni di livello generale ai dirigenti assegnati alle strutture di propria competenza con deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore al personale.

4. Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, può conferire, nel limite del dieci per cento della dotazione organica relativa a ciascuna funzione, incarichi di funzione dirigenziale di settore e di funzione dirigenziale, generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed in enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

5. La durata degli incarichi di direttore generale non può eccedere il termine di tre anni e sono revocati di diritto nel caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo, dal presidente della giunta regionale. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutabili con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo le norme recate nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. È assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni della Regione, nei limiti dei posti disponibili. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale, su domanda dell'interessato, previa delibera della giunta regionale assunta su proposta dell'assessore al personale, acquisita previa deliberazione dell'amministrazione di provenienza.

8. È altresì assicurato il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non applica l'art. 2103 del codice civile.

9. Fermi restando diritti e procedure previste dal contratto nazionale di lavoro dell'area della dirigenza, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell'amministrazione regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

10. Gli enti locali della Regione possono chiedere l'utilizzazione, per compiti specifici e per periodi determinati, dei dirigenti di cui al comma precedente assumendosene i relativi oneri.

I provvedimenti di temporanea utilizzazione presso gli enti locali sono assunti dall'assessore al personale, previo consenso degli interessati.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale cessano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale cessano decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al personale, provvede a determinare il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e ad assegnare alle strutture di livello generale i dirigenti necessari a coprire gli incarichi di livello dirigenziale.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale conferisce con decreto gli incarichi dirigenziali di livello generale.

4. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti di livello generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali relative alle strutture organizzative di propria pertinenza ai dirigenti loro assegnati dalla giunta regionale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 2002

CHIARAVALLOTI

02R0602

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 32.

Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura e di ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali ed in quelli turistici nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socio-culturale delle iniziative programmate per la celebrazione del IX centenario della morte di San Bruno di Colonia, fondatore dell'Ordine certosino le cui spoglie mortali riposano nella Certosa di Calabria da lui fondata nel 1091.

Art. 2.

1. L'evento inserito nelle celebrazioni nazionali con decreto ministeriale del Ministro dei beni culturali del 26 ottobre 2000 riveste per la Regione Calabria motivo di rilancio del suo patrimonio culturale, spirituale e turistico, legato profondamente alla sua storia ed alle sue nobili origini.

Art. 3.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziato un contributo straordinario *una-tantum* idoneo a far fronte alle iniziative del comitato nazionale per le celebrazioni nazionali del IX centenario della morte di San Bruno di Colonia, di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2001, per il sostegno delle attività promosse per le suddette celebrazioni, ivi comprese le pubblicazioni del *Carthulario* della Certosa.

Art. 4.

1. Sempre per le finalità di cui alla presente legge tale contributo straordinario *una-tantum* è esteso anche a favore della Certosa dei Santi Stefano e Brunone, sita nel comune di Serra San Bruno, per opere di ammodernamento, restauro e valorizzazione della medesima Certosa; per le iniziative di carattere pubblico collegate alla prepara-

zione dell'evento; a favore del comune di Serra San Bruno, nonché per la diocesi di Catanzaro-Squillace per compiti di assistenza coordinamento.

Art. 5.

1. Entro il 30 dicembre 2002 il comitato nazionale di cui all'art. 2, l'arcidiocesi Catanzaro-Squillace, la Certosa dei Santi Stefano e Brunone e il comune di Serra San Bruno, destinatari del contributo, sono tenuti a presentare una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta ed in corso di svolgimento.

2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma, comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutate in complessivi € 154.925,00 così ripartiti: € 64.550,00 comitato nazionale, € 51.641,00 Certosa di Serra, € 25.823,00 Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, € 12.911,00 comune di Serra San Bruno, si provvede con le disponibilità esistenti sull'UPB 8.1.01.01 del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2002.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 2002

CHIARAVALLOTI

02R0603

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 33.

Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) - art. 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1° agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 27, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, così come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

al primo periodo, le parole «31 ottobre 2001» sono sostituite dalle parole «trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di indirizzo»;

allo stesso primo periodo l'espressione «i cui principi sono definiti con successivo atto normativo» è sostituita dalla seguente «emanato dalla giunta regionale previo parere conforme della commissione consiliare competente da acquisire entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente».

2. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, è abrogato con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2002, fermi restando esclusivamente gli effetti della proroga al 31 dicembre 2002 delle disposizioni previste dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, nonché le previsioni degli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale, relativi agli incentivi ed alle penalità nelle rispettive scadenze rapportate all'anno 2002.

3. In conformità a quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono soppressi i controlli sugli atti degli enti locali e delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della materia sono soppressi le sezioni decentrate del comitato regionale di controllo. Le residue funzioni, sono devolute alla competenza del comitato regionale di controllo.

4. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

«7-bis. — 1. In ciascun dipartimento del consiglio regionale e presso il segretariato generale sono istituite strutture ausiliarie speciali di stretta collaborazione con i responsabili dei dipartimenti e del segretariato generale.

2. Il livello di responsabilità di dette strutture, la specificazione dei compiti e le attribuzioni, la definizione del contingente numerico di personale, fino ad un massimo di quattro unità, nonché dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dall'ufficio di presidenza.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 agosto 2002

CHIARAVALLOTI

02R0604

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651799/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 2 0 7 *

€ 3,20